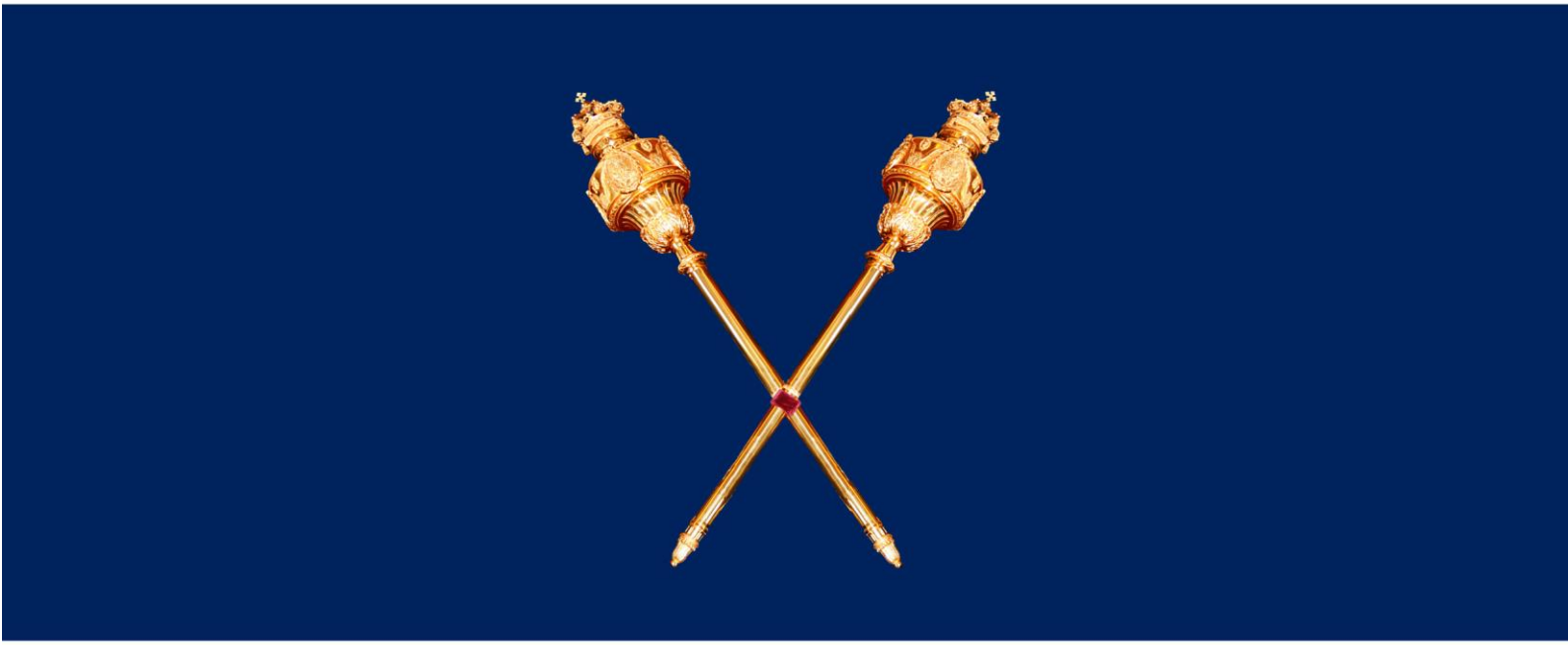
CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio – agosto 2024
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2024
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

INDICE

Pag.

DELIBERAZIONE 1

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

1.1. La legislazione del quadrimestre 3

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi 3

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio 3

1.2.2. Problematiche attinenti ai decreti legislativi 6

a) il caso dei decreti legislativi dai contorni sfuocati sul piano finanziario 7

b) le particolarità dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, di riforma del sistema tributario 8

2. LE SINGOLE LEGGI 10

Legge 23 maggio 2024, n. 67. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria 10

Legge 26 giugno 2024, n. 86, disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione 13

Legge 4 luglio 2024, n. 95. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione 15

Legge 12 luglio 2024, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale 17

Legge 29 luglio 2024, n. 107. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie 21

Legge 8 agosto 2024, n. 119. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 22

Legge 8 agosto 2024, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport 25

Pag.

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA 29

4. I DECRETI LEGISLATIVI 37

APPENDICE: - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 49

I. TAVOLE 59

II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA 69

Si ringrazia per l'apporto il Pres. On. Clemente Forte.
L'Appendice relativa alla giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. di Sez. Marco Pieroni.
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

N. 60 /SSRRCO/RQ/2024

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:
Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Mauro Orefice, Enrico Flaccadoro, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Maria Teresa Polverino, Cinzia Barisano;

Consiglieri:
Elena Tomassini, Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Daniela Alberghini, Michela Muti;

Primi referendari:
Laura Alesiani, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);
VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTA la comunicazione, in data 28 novembre 2024, con la quale è stata fissata l'adunanza in data 5 dicembre 2024;

UDITO, nell'adunanza del 5 dicembre 2024, il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2024" corredata dall'Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio - agosto 2024, dalle tavole, dalle schede analitiche e dall'Appendice "Giurisprudenza costituzionale".

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Carlo Chiappinelli	Guido Carlino
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 13 dicembre 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto 2024 sono state pubblicate n. 28 leggi, di cui n. 11 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche n. 7 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica ed attuazione degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 35 provvedimenti.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

Non vengono analizzate, infine, le due leggi nn. 117 dell'8 agosto 2024 (rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023) e 118, parimenti dell'8 agosto 2024 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024), in quanto tali da non rientrare nella definizione di cui all'art. 17, comma 9, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio

Occorre ricordare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo qui considerato, di una legislazione molto frequentemente costellata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche (ciò in riferimento anche a spese obbligatorie, ancorchè per importi mediamente in apparenza non di eccessivo rilievo), come dimostrano i vari casi riferiti alle leggi di seguito esaminate. Il fatto poi che dette clausole siano previste pur a fronte di compiti a carico delle pubbliche amministrazioni tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da dimostrare peraltro da parte di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali", con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente. Merita di essere ricordato poi che, sull'argomento delle clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82 del 21 febbraio 2023 della Corte costituzionale, pronuncia in base alla quale dette clausole vanno dimostrate nella loro sostenibilità, non essendo sufficiente la loro mera apposizione nel testo.

Sul piano istituzionale si può aggiungere che l'elevata frequenza dei riferimenti alle risorse in essere per asseverare l'assenza di oneri nuovi o maggiori finisce con l'ampliare gli spazi per un'interpretazione della legislazione vigente secondo cui, in effetti, le quantificazioni degli stanziamenti di bilancio continuerebbero a presentare margini più che ampi di incertezza rispetto alle esigenze effettive: ciò probabilmente sia per l'impossibilità in alcuni casi (ovvero per l'elevata difficoltà) di una quantificazione precisa dei reali fabbisogni in ordine all'attuazione delle leggi, sia – non è da escludere – per una metodologia forse, in qualche caso, non sempre improntata a rigore.

Va rilevato poi che un tale quadro contribuisce ad un giudizio non del tutto positivo circa le stesse classificazioni ufficiali in merito alla composizione della spesa di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità, nella tripartizione tra oneri inderogabili, fattori legislativi ed adeguamento al fabbisogno. Infatti, l'attribuzione dell'85 per cento alla prima componente, nel contesto prima illustrato di una certa

elasticità nella costruzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, può sembrare dettato più da altre esigenze (ad esempio, possibilità di far ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine a fronte di necessità effettive più consistenti rispetto agli stanziamenti) che non da una valutazione ad alta affidabilità delle reali necessità da ricondurre - in base alla classificazione proposta - a spese obbligatorie. La frequenza delle clausole di neutralità nella legislazione ordinaria sembrerebbe in sostanza prospettare margini per la copertura di oneri aggiuntivi, il che non dovrebbe essere coerente con la riporatata, preponderante presenza di oneri di natura obbligatoria.

Ne emerge, dunque, in linea generale, la conferma di un quadro non del tutto rassicurante circa i criteri di composizione della legislazione vigente, come più volte segnalato in merito all'elevata difficoltà nella stessa ricostruibilità dei relativi stanziamenti anche in riferimento all'unità di voto di cui al programma. Ciò assume una connotazione particolare in un contesto in cui - tra l'altro - più stringenti diventano i vincoli di finanza pubblica, rispetto ai quali coerente dovrebbe risultare la stessa *spending review* prevista dalla legge di contabilità: una *spending review* che sembrerebbe presentare consistenti spazi di attuabilità a fronte di una tecnica di costruzione dei "tendenziali" la cui coerenza con i bisogni reali della pubblica amministrazione continua ad offrire margini di incertezza, se gli stanziamenti ordinari continuano a fungere da fonte di copertura per oneri nuovi o maggiori, ancorchè non quantificati e semplicemente rimessi al bilancio a legislazione vigente al momento in vigore.

Il richiamo alla pur indispensabile *spending review*, che costituisce una doverosa operazione in quanto oltretutto prevista dalla legge di contabilità, contribuisce ad inquadrare il tema di una più precisa costruzione del bilancio a legislazione vigente (in disparte i relativi profili di trasparenza ai fini della relativa ricostruibilità *ab extrinseco*) anche all'interno delle esigenze che si porrano con il nuovo quadro di *governance* europea in materia di finanza pubblica, nel senso della necessità di un deciso rallentamento delle possibilità di incremento della spesa, tenuto conto dei vincoli in tal senso e delle eccezioni previste dal nuovo assetto normativo. Ciò non può non implicare - a parte una riconfermata attenzione nella costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente, tale da essere coerente con i suddetti, nuovi vincoli - un'attenta valutazione della sostenibilità delle clausole d'invarianza, nel momento in cui la pubblica amministrazione venga chiamata, dalla nuova legislazione ordinaria, a sostenere compiti e funzioni aggiuntive, che non possono essere, verosimilmente, assorbiti dalle risorse in essere.

Si inquadrano in tale problematica anche esempi, offerti dalla produzione normativa primaria del quadrimestre qui considerato, di dubbia coerenza con le esigenze prima illustrate di contenimento del ritmo di incremento della spesa, come il riferimento ad economie di bilancio per sostenere oneri di assunzioni (in disparte

l'andamento nel tempo dei due profili da parte di siffatte coperture ed oneri) ovvero il rinvio, per nuovi oneri espressamente previsti, ai bilanci di enti pubblici diversi dallo Stato (senza considerare, peraltro, i vincoli di cui all'art. 19 della legge di contabilità, secondo cui deve essere la legge che prevede detti obblighi a dover sostenere le relative compensazioni) oppure, ancora, il ricorso erratico (senza una esplicita giustificazione norma per norma) al supplemento di copertura su saldi relativi al fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto, il cui presupposto è che si presume in alcuni casi l'equiparazione a legislazione vigente degli effetti delle norme in vigore sui tre saldi, mentre in altri casi tale presunzione non si verifica. Emerge, infatti, a tale ultimo riguardo l'assenza di dati circa i profili di cassa dei vari stanziamenti.

1.2.2. Problematiche attinenti ai decreti legislativi

Il largo uso dello strumento del decreto legislativo costituisce una circostanza che va esaminata, dal punto di vista dei relativi risvolti finanziari, con particolare attenzione, dal momento che tale forma di intervento legislativo assume spesso le modalità di un ridisegno impegnativo di interi assetti normativi in vigore. In tali casi, quindi, particolare dovrebbe risultare l'attenzione nella soluzione dei vari problemi di carattere contabile-finanziario, dal momento che, specialmente nell'evocato contesto della nuova *governance* e comunque in ordine ad una puntuale attuazione dell'art. 81 Cost., permane pur sempre l'esigenza che non si avviino percorsi normativi non valutati *ex ante* con la dovuta precisione e forieri, quindi, potenzialmente, di aggravi non irrilevanti di spesa a carico della futura legislazione vigente (il che interessa anche le consuete leggi ordinarie).

In sintesi, si ricorda – per le linee generali - che il tema è stato ripreso nell'audizione parlamentare della Corte del 7 maggio u.s. e potrebbe essere oggetto di una prima considerazione preliminare circa la necessità di attenersi all'eccezionalità del rinvio ai decreti delegati in merito alla soluzione dei problemi finanziari, a fronte di una prassi che registra – invece – la rimessione automatica, ormai, della soluzione di detti problemi alla successiva fase di cui alla decretazione delegata. Potrebbe essere dunque utile, in questo contesto ed in linea peraltro con il dettato della legge di contabilità nonché con la risalente giurisprudenza costituzionale in materia, attenersi all'eccezionalità di tale modo di procedere e, per converso, all'opportunità di riportare il più possibile le coperture all'interno della stessa legge delega, utilizzando eventualmente la possibilità di indicare un tetto come limite massimo ai fini degli effetti finanziari della stessa legge nonché della successiva decretazione attuativa, in questo caso di carattere più direttamente operativo.

a) il caso dei decreti legislativi dai contorni sfuocati sul piano finanziario

Notava la Corte nel recente passato, a proposito del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, esaminato nella precedente Relazione quadrimestrale, che si era in presenza "di un complesso provvedimento i cui aspetti finanziari risultano costruiti facendo coesistere diverse tecniche: da un lato, infatti, viene prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziate e che risultano destinate ad una serie di benefici che sarebbero stati modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe in questione, mentre, dall'altro lato, viene previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il tutto in un contesto di una certa indeterminatezza dei princìpi e criteri direttivi". Sicché "il conseguente decreto legislativo - qui in esame - ripropone lo stesso quadro complessivo finanziario improntato ad incertezza, nel momento in cui prefigura una serie di interventi non tutti facoltativi, anche per le Regioni, prevedendo molte clausole di neutralità, cui in alcuni casi sono sottesi rinvii a stanziamenti di bilancio in essere. In altri casi, non si ha la dimostrazione circa la sostenibilità di dette clausole, il tutto in un contesto complessivo in cui non è esclusa la formazione di diritti soggettivi".

Il quadro appena descritto trova una conferma, per gli aspetti metodologici, nella presente Relazione in riferimento al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, ai cui dettagli nel prosieguo si fa qui rinvio. Si tratta di un intervento recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

A tal riguardo, per i profili qui d'interesse, sembra delinearsi nuovamente un contesto caratterizzato dalla presenza di definizioni normative i cui effetti finanziari non sembrano preventivabili con certezza, attesa l'assenza o l'insufficienza di una connotazione precisa delle situazioni giuridicamente rilevanti che vanno a crearsi in capo ai soggetti beneficiari a seguito della normativa *de qua*. Per una serie di caratteristiche del dettato normativo in questione non si può escludere infatti - in estrema sintesi - che con detto provvedimento non si dia l'avvio ad un *iter* di spesa i cui svolgimenti effettivi potranno rivelarsi difficilmente contenibili all'interno del quadro di cui alle quantificazioni riportate ovvero entro la cornice di risorse esistente. Ciò potrebbe, come più volte accaduto nel passato, attesa la componente potenzialmente inderogabile di spesa insita nel provvedimento, comportare effetti di trascinamento in ordine alle risorse da assegnare in futuro per dette occorrenze, se dovesse risultare insufficiente il quadro delle risorse disponibili: ne seguirebbe un'alterazione del rapporto tra norme e bilancio, nel senso che quest'ultimo potrebbe

dover fissare stanziamenti ulteriori per far fronte agli effetti finanziari delle prime, con evidenti ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica.

Si ripropone, in altre parole, il tema classico della contabilità pubblica nel vigente quadro costituzionale, ossia l'esigenza di pervenire, nei vari testi legislativi, con maggiore dovizia di particolari (avuto riguardo agli effetti finanziari delle norme) ad una definizione più circostanziata delle posizioni soggettive che si vanno a creare con le varie disposizioni, attesa la difficile inquadrabilità degli effetti che nascono dalle normative così come esse risultano formulate. Ciò nell'evidente presupposto che, quanto più probabilmente ci si avvicina alla figura del diritto soggettivo, tanto meno gli stanziamenti di bilancio possono e potranno costituire un argine all'effettiva ed integrale implementazione di dette normative. Soccorrono peraltro, anche in questo ambito, le precedenti considerazioni circa il nuovo contesto in cui necessariamente andranno calate la decisione e la gestione della nuova o maggiore spesa, in riferimento sia alle necessità in termini di *spending review*, sia ai vincoli sulla gestione della spesa in correlazione con la nuova, richiamata *governance* europea. Laddove appare evidente che la creazione di situazioni giuridicamente rilevanti caratterizzate da rigidità a favore dei beneficiari della spesa va valutata tenendo conto della flessibilità, invece, che sarà richiesta nella gestione delle risorse pubbliche.

b) le particolarità dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, di riforma del sistema tributario

L'entrata in vigore, nel periodo qui considerato, di altri decreti legislativi in materia fiscale, attuativi della legge in titolo richiamata ovvero modificativi di precedenti decreti legislativi in materia, oltre a comportare per certi versi le problematiche illustrate nel precedente par. a), ne determina altre, su cui merita qui di soffermarsi, sia pur a conferma di quanto già osservato nelle precedenti Relazioni in occasione di analoghe circostanze.

In linea generale, anche in assenza di precipue quantificazioni, si ricorda che, per la tipologia di decreti legislativi qui in questione, le compensazioni sono costituite da stime con un livello di certezza apparentemente inferiore – almeno *ex ante* – rispetto a quello degli oneri, il che finisce con il risolvere l'obbligo di copertura in una verifica dell'equilibrio tra oneri e compensazioni rinviata, sostanzialmente, all'andamento nel corso del tempo dell'operare (sul piano finanziario) delle varie normative di cui si compone la richiamata delega di cui alla legge n. 111 del 2023. La quale - merita di essere richiamato - fissa un doppio vincolo nel senso della non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale effetto contabile del suo esercizio.

Ne deriva che è alla stregua di tali parametri che vanno valutati formalmente i relativi, numerosi decreti legislativi attuativi. Sarebbe stata pertanto utile, in linea generale, la previsione di un'informativa dettagliata circa l'evoluzione delle previsioni dei capitoli di bilancio interessati, con la relativa illustrazione dei dettagli e delle determinanti in gioco, al fine anche di rafforzare l'azione di monitoraggio ed informarne periodicamente il Parlamento circa il relativo andamento. Ciò anche in quanto – come è il caso di specie – non è da escludere che per molti e rilevanti comparti la normativa si innesta sul previgente assetto normativo, ora novellato, il che richiama ad una chiara esplicitazione circa gli effetti sui "tendenziali" in vigore.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 23 maggio 2024, n. 67. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Si tratta di un provvedimento d'urgenza, riconducibile alle finalità di cui alla previsione di misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, nonché di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria, alla adozione di misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici ed, infine, alla previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica (secondo la sintesi di cui al Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, competente per la seconda lettura).

Dal punto di vista finanziario si hanno effetti diversificati, in ragione dei vari esercizi. Per la contabilità finanziaria, ad un saldo di segno neutro per il primo anno seguono miglioramenti netti per il secondo e terzo anno, così come per gli altri saldi, per importi più o meno allineati. Le coperture finanziarie sono concentrate per lo più nell'articolo finale 9-*bis*, laddove però il testo prevede anche altre disposizioni con coperture interne.

Nel corso dell'esame in seconda lettura, oltre alla relazione tecnica aggiornata il Governo ha fornito una serie di delucidazioni su singoli punti, che conviene qui riepilogare. È stato fatto presente anzitutto che l'Agenzia ENEA potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alle attività amministrative previste dall'articolo 1-*ter*, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 8, che modificano il regime della detraibilità delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuate tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, le differenze negli andamenti di cassa

indicati nella relazione tecnica sono riferibili all'utilizzo, in alcuni anni, del metodo previsionale, applicato nella valutazione degli effetti finanziari delle detrazioni per spese edilizie: in particolare, è stata prevista l'applicazione di un acconto del 15 per cento anticipato all'anno prima invece dell'applicazione di un acconto del 75 per cento in corso d'anno, in ossequio a un criterio prudenziale, utilizzato ordinariamente per le agevolazioni che comportano effetti negativi o maggiormente negativi per l'erario nell'anno successivo. Analogamente a quanto avvenuto in passato, in via prudenziale l'andamento di cassa è stato quindi calcolato considerando un acconto previsionale anticipato del 15 per cento nei casi in cui nell'annualità successiva l'effetto sul gettito risulta negativo o maggiormente negativo per l'erario.

Per quanto attiene poi all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella di cui all'articolo 8, comma 1, ai sensi della quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale di SOGEI S.p.A., sempre dal Governo è stato evidenziato che si provvederà nell'ambito delle risorse già a disposizione, a legislazione vigente, del medesimo Consiglio di presidenza. Relativamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, può procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali, è stato rappresentato che l'Agenzia delle entrate potrà procedere nei limiti delle risorse allo scopo accantonate nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, considerando che le disposizioni in esame si limitano a riconoscere una facoltà che potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento inoltre alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, autorizzate dall'articolo 9, comma 3, è stato chiarito che la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e che gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025, mentre, in merito alle rassicurazioni richieste in ordine al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi del comma 6 dell'articolo 9, è stato confermato che lo stesso reca le occorrenti disponibilità anche in relazione alle annualità successive al 2024 e che il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente,

per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Fin qui, in sintesi, le delucidazioni del Governo.

Venendo ora alle singole disposizioni, per il citato art. 4-*bis*, comma 4 (modifica delle norme in materia di detraibilità delle spese sostenute per interventi ammessi alle agevolazioni fiscali), da cui deriva la gran parte delle risorse di cui al provvedimento, si rileva che, nonostante le affermazioni della relazione tecnica e quelle ulteriori del Governo, rimane che, a fronte della obiettiva difficoltà di procedere a quantificazioni ad alta affidabilità, probabilmente gli effetti della misura di restrizione potranno essere rilevati con precisione solo *ex post*; l'art. 9-*bis*, comma 11, destina comunque al miglioramento dei saldi i maggiori proventi derivanti dalla misura, fissati in cifra fissa. Ciò non impedisce però di osservare che, in via prudenziale, sarebbe stato opportuno (probabilmente) non indicare l'importo di tali devoluzioni, anche perché dette risorse servono anche a coprire altri oneri.

Con riferimento poi ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, si ricorda che la norma autorizza alcuni comuni, in possesso di specifici requisiti contabili indicati dalla medesima disposizione, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, cento unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, laddove i relativi oneri sono quantificati in misura pari a euro 2.925.000 per il 2024, riferiti, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a 9 mensilità, e a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025. Al riguardo, non si può che ribadire quanto fatto osservare dalla Corte in occasione di analoghe circostanze, ossia che la previsione di un onere certo (assunzioni) sembra poco adattarsi alla natura rigida della spesa, anche se va ricordato che le clausole di salvaguardia apprestate dalla legge di contabilità per il caso di oneri solo valutati non sempre si rivelano in grado di far fronte ad eventuali scostamenti, ove si tratti di oneri rilevanti.

Circa la norma generale di copertura (art. 9-*bis*), già richiamata, si osserva che le quantificazioni degli oneri non vengono incrementate per tener conto dei diversi impatti sui saldi diversi da quello finanziario, il che potrebbe trovare spiegazione solo nel fatto che essi sono, per le partite interessate, sostanzialmente allineati in riferimento alle norme in questione: di ciò però non si ha conferma né dal dibattito parlamentare né dalle posizioni espresse dal Governo.

Quanto poi alle varie coperture offerte, risultano utilizzate sia maggiori entrate contestualmente previste nel provvedimento sia riduzioni di spesa. Si osserva in particolare che in alcuni casi potrebbe trattarsi di linee di finanziamento di conto capitale, mentre in altri casi il riferimento è a disposizioni di spesa di natura rigida, come per le risorse tramite cui la pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, contribuisce al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciò

induce ad ipotizzare che potrebbe trattarsi di coperture che si risolveranno in una ulteriore pressione sul bilancio.

Legge 26 giugno 2024, n. 86, disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Si tratta di un complesso provvedimento, che consta di 11 articoli: l'articolo 1 è dedicato alle finalità, l'articolo 2 verte in tema di procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione, l'articolo 3 è relativo alla determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 4 riguarda la materia del trasferimento delle funzioni, l'articolo 5 indica i princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento, l'articolo 6 concerne l'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative ad enti locali, l'articolo 7 riguarda il tema della durata delle intese e della successione di leggi nel tempo, l'articolo 8 disciplina il tema del monitoraggio, l'articolo 9 detta le clausole finanziarie, l'articolo 10 concerne la materia delle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale e, infine, l'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali.

Sono state presentate le prescritte relazioni tecniche (nonché il relativo aggiornamento), oltre ad una documentazione aggiuntiva del Governo, il che rende disponibili ulteriori elementi dai quali ha trovato conferma che si tratta, di fatto, di una legge-quadro tale da non impattare direttamente sui saldi di bilancio. Peraltro, il provvedimento è corredato, all'art. 9, di una generale clausola di invarianza (comma 1) e di un richiamo al rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria di cui alla legge di contabilità (comma 2).

Per i profili di stretta competenza, va tenuto conto dunque del fatto che la legge troverà attuazione con numerosi e successivi atti, alcuni dei quali anche di natura legislativa, come per l'art. 3, prima citato (il cui contenuto è quello di una delega), per cui in sé il provvedimento si limita a fissare una serie di princìpi le cui valenze finanziarie rimangono rimesse alle successive, varie fasi attuative e quindi non appare foriero in via diretta di effetti onerosi. Detta circostanza non impedisce però di mettere a fuoco per intanto alcuni punti di carattere metodologico, per gli aspetti qui considerati.

Un primo profilo è costituito dal fatto che in più disposizioni (ad esempio, artt. 4 e 8) si fa riferimento al principio del rispetto delle risorse in essere. Pur dovendosi tener conto della clausola di neutralità, da questo punto di vista andrà verificato se gli stanziamenti di bilancio possano svolgere effettivamente la funzione di limite, tenuto conto altresì del fatto che i richiamati atti esecutivi della legge spesso rinvengono da previe intese tra vari enti istituzionali, nei cui confronti,

nell'architettura del provvedimento in titolo, appare da verificare che le previsioni di bilancio in essere possano effettivamente svolgere un ruolo di condizionamento della relativa operatività. Non va comunque trascurato che si può trattare anche di spese di carattere obbligatorio, nella misura in cui esse, per esempio, afferiscano a diritti ed a posizioni dotate di garanzia giudiziale ovvero riconducibili a previsioni della stessa parte I della Carta costituzionale. Si tratta di materia, comunque, per la quale sono previsti spazi di controllo da parte della Corte, in base ai richiami contenuti nel provvedimento (art. 8, comma 3).

Attesa la natura spesso obbligatoria delle spese in questione ed anche la loro difficile quantificabilità *ex ante* con un soddisfacente livello di precisione (sia per il numero che per la rilevanza delle variabili in gioco), il problema si sposta sull'accuratezza, dal punto di vista finanziario delle future intese e dei futuri decreti legislativi, essendo comunque prevista la relazione tecnica *ex* art. 17 della legge di contabilità.

Tutto questo andrebbe poi valutato anche sotto il profilo della coerenza con le norme sulla copertura finanziaria, pur richiamate dal testo mediante il rinvio all'art. 9, nonchè con i vincoli di equilibrio di bilancio e di finanza pubblica, espressamente evocati nello stesso art. 4. Da questo punto di vista va ricordato che tale ultimo articolo - che appare una disposizione cruciale nell'ambito dell'intero provvedimento, fissando, esso, disposizioni in merito al trasferimento delle funzioni in corrispondenza della individuazione dei LEP – recita che "qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Sempre per aspetti generali di natura finanziario-contabile viene qui in rilievo, infine, l'art. 10 (misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale), a norma del quale "al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio

delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili"; ciò anche attraverso una serie di attività, elencate nelle lettere da a) a d), alcune delle quali sembrano rappresentare un onere.

In particolare, quanto alla lettera b), secondo cui si procede alla "unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative", si osserva che non sembrerebbe trattarsi di modalità di concreto reperimento di risorse, mentre le successive lettere c) e d) fanno, rispettivamente, riferimento alla legge di bilancio (lettera c) e alla "individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica" (lettera d), laddove sarà, anche in questo caso, da verificare l'effettiva tenuta nel quadro complessivo, nell'ipotesi che i principi in discussione vengano a tradursi in concrete disposizioni operative. Spetterà anche alla relazione della Corte di cui al citato art. 8, comma 3, la verifica degli andamenti finanziari conseguenti all'attuazione dell'art. 10 (e dalla legge nel suo complesso).

Si ricorda infine che, in data 4 dicembre u.s., è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 192 avente ad oggetto la legge in titolo.

Legge 4 luglio 2024, n. 95. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

La legge appare ispirata, anche in base alle conclusioni del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, competente per la seconda lettura, a tre distinte finalità: promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027; intensificazione degli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; definizione di misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma.

Quanto agli aspetti finanziari, è stata presentata la relazione tecnica aggiornata, da cui si desume un saldo positivo per la contabilità finanziaria per 108 milioni circa per il 2024, che scendono a 85 milioni per il secondo anno, per poi azzerarsi nel terzo anno. Detto saldo positivo si ridimensiona molto in termini quantitativi in riferimento alle altre contabilità. Circa poi le tecniche di quantificazione, si ricorre molto a quella del limite di spesa, il che costituisce una circostanza rassicurante,

trattandosi della concessione di numerosi benefici di natura fiscale e contributiva. Sempre sotto il profilo degli oneri, si registrano poi anche numerose clausole di neutralità. Per quanto riguarda inoltre le forme di copertura, si fa largo utilizzo dei fondi europei e degli appositi stanziamenti in essere in bilancio per le materie in esame, come, per esempio, il Fondo sociale per occupazione e formazione.

In riferimento a singole disposizioni, si può *in primis* osservare, per l'art. 6, comma 6-*bis* (incremento delle risorse per contributi straordinari volti a favorire la fusione dei comuni), che gli oneri previsti gravano sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, fondo che, pur presentando le necessarie disponibilità, come informa la relazione tecnica, potrebbe non presentare di per sé margini di flessilibità, in quanto presumibilmente calcolato su esigenze effettive, come dovrebbe essere. Non è escluso dunque, in questo caso, che si tratti di una norma che viene appoggiata ad una legislazione vigente presumibilmente di carattere rigido, di cui non vengono esplicitate, dalla norma, le partite che dovrebbero essere contestualmente definanziate, il che rende ragionevole ipotizzare che vengono così poste le premesse per un futuro incremento del fondo stesso e quindi con il bilancio.

L'articolo 6, comma 6-*octies* (gestione della liquidità degli enti locali), nell'attenuare i vincoli sulla destinazione vincolata delle entrate previsti dalla vigente disciplina contabile a carico degli enti locali, determina così una maggiore capacità di spesa e un'accelerazione delle relative dinamiche per cassa. Anche in questo caso si potrebbe essere in presenza di una disposizione che nel tempo potrebbe esercitare una pressione sui saldi.

Un'altra norma da segnalare è l'art. 6-*bis* (risorse per lo svolgimento del concorso per segretario comunale e provinciale), che utilizza a copertura la corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'erogazione di un contributo annuo a favore dei comuni a titolo di compensazione del minor gettito IMU per classamento E/1 degli immobili nelle aree portuali, nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Al riguardo, sembrano riproporsi le osservazioni già prima esplicitate, in quanto, se da un lato la relazione tecnica fornisce assicurazioni circa la piena disponibilità delle risorse, non risulta esplicitato, d'altro lato, il motivo della sussistenza di margini di disponibilità a fronte di uno stanziamento che deriva da titoli giuridici ben individuati. Si tratta in altre parole di un ulteriore caso di copertura a valere su mezzi di bilancio in essere.

Quanto poi all'articolo 15, comma 3-*bis* (soppressione dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili nei comuni della Regione Calabria), si osserva che, se la norma deve essere interpretata nel senso della previsione dell'onere a carico del bilancio della Regione interessata, come sembrerebbe trovare conferma anche dalla relazione tecnica aggiornata, va pur sempre ricordato l'art. 19 della legge di

contabilità, il quale pone la copertura a carico della legge che prevede oneri per altri enti diversi dallo Stato.

Quanto, infine, all'art. 35-*bis* (ulteriori disposizioni in materia di sicurezza), per la quota di copertura a carico dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, che ha istituto il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, si osserva che sarebbe stato ispirato a ragioni di trasparenza esplicitare in norma (o comunque nella relazione tecnica) la ripartizione, per motivi di copertura ed in riferimento alle singole amministrazioni interessate, della riduzione delle varie autorizzazioni di spesa, le cui risorse siano state già oggetto eventualmente di provvedimenti di riparto tra le diverse amministrazioni interessate.

Legge 12 luglio 2024, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Il provvedimento consta di numerosi Capi, sostanzialmente riconducibili, anche sulla base del preambolo (come rilevato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente in seconda lettura), a tre distinte macrofinalità. Anzitutto, si tratta di garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. In secondo luogo, si tratta di salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazionale dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana nei cinghiali ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu nonché attraverso la repressione della caccia di frodo ed il rafforzamento delle politiche del mare. In terzo luogo, si tratta di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Dal punto di vista finanzario, dall'apposito allegato riepilogativo degli effetti si desumono conseguenze di segno neutro nel complesso, sia pur come esito di addendi diversi. Per il solo primo anno, mentre per il saldo netto da finanziare detto risultato risulta come l'effetto di maggiori entrate di importo pari alle maggiori spese, per gli altri saldi alle minori entrate si contrappongono minori spese. Circa poi

le modalità di copertura, si fa ricorso all'ampio arco di compensazioni possibili, dal ricorso al fondo speciale all'utilizzo di residui di stanziamento, dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa all'utilizzo di fondi in essere, ivi compreso quello rinveniente dalla riassegnazione dei residui eliminati, ed a riferimenti diretti al bilancio della Presidenza del consiglio, il che, da ultimo, non appare coerente con le modalità prescritte per l'assolvimento dell'obbligo di copertura. Vi sono anche casi di assunzioni, come per l'art. 2-*ter*, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio, laddove non appare chiaro se gli effetti di tali cessazioni sono stati recepiti o meno dalla legislazione vigente, nel qual caso (in riferimento alla prima ipotesi) per l'onere andrebbe reperita una copertura adeguata.

Sussistono poi anche numerose clausole di neutralità, non supportate a livello di relazione tecnica da una dimostrazione di sostenibilità, nonché oneri solo valutati, il che crea sempre il problema della possibilità, da parte del bilancio a legislazione vigente, di sostenere eventuali discostamenti della spesa rispetto alle previsioni.

Il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare in seconda lettura, oltre a presentare la relazione tecnica aggiornata, ha fornito una serie di delucidazioni. Esso ha assicurato che l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Nel rilevare, quindi, che la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, e dall'articolo 3, commi 4, lettera *b)*, e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, esso ha segnalato, inoltre, che, con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili, osservando peraltro che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,1 per cento.

Per quanto concerne, inoltre, la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, il Governo ha rilevato che essa è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti. È stato fatto inoltre presente - sempre dal Governo - che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 5, che estende l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati.

È stato segnalato, quindi, che le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* avranno luogo nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi, mentre, con riferimento all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-*quater*, è stato evidenziato che ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel precisare, inoltre, che l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-*quinquies,* nonché alla gestione a regime delle attività connesse al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni, il Governo ha confermato, altresì, che le attività di cui all'articolo 3-*bis*, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-*quater*, il Governo ha segnalato poi che alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-*quater*, chiarendo, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico.

Ciò considerato, per i profili finanziari del provvedimento va osservato come emerga ancora una volta un problema più volte segnalato, ossia la impossibilità di fatto di ricostruire le determinanti degli stanziamenti a legislazione vigente, il che impedisce di entrare nel merito delle affermazioni governative che garantiscono la piena sostenibilità degli oneri. Infatti, per il provvedimento in titolo, pur tenendosi conto delle delucidazioni fornite e prima riepilogate, va messo in luce che per alcune disposizioni non sembrano sussistere profili di coerenza con la normativa contabile ovvero si evidenziano carenze nella documentazione governativa a supporto.

Per il predetto art. 1, comma 2-*bis*, per esempio, relativo alle garanzie di ISMEA, pur non necessitando esso, secondo il Governo, dello stanziamento di risorse aggiuntive, non è chiaro il motivo per cui le risorse in essere sarebbero capienti e soprattutto in base a quali criteri gli stanziamenti sono stati costruiti. Lo stesso problema si pone per i successivi articoli 1, comma 4-*quater*, e 3, commi 4, lettera *b)*, e 5, che non determinerebbero, secondo quando dichiarato dal Governo, per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza che rimanga illustrato il criterio di composizione di detti "tendenziali", il che determina l'impossibilità di un riscontro in sede anzitutto parlamentare.

È altresì il caso dei successivi articoli 9, relativo alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai cui oneri si provvederà con le risorse a legislazione vigente destinate alla formazione ed all'aggiornamento del personale; 9-*bis*, in tema di rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del SIAN, prima richiamato, ed infine, 11,

comma 1, lettera *a)*, volto all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata attuazione, di carattere strutturale e gestionale, per il contrasto alla scarsità idrica, misure le quali si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, da attuare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (laddove ancora una volta non è chiaro il grado di coerenza tra l'intervento e le risorse in essere).

Legge 29 luglio 2024, n. 107. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

Il provvedimento consta di numerosi articoli, il cui numero risulta incrementato dopo l'esame parlamentare di conversione in legge. Sono state presentate le relazioni tecniche previste. In linea generale, sono presenti oneri solo valutati, mentre, per le coperture finanziarie, si utilizzano le riduzioni di spese, i fondi speciali e gli accantomanenti derivanti da residui eliminati e riassegnati in bilancio.

Circa i singoli articoli, emerge qualche profilo problematico, per gli aspetti qui considerati. Rileva anzitutto l'art. 2, comma 5, in particolare, che prevede nuovi compiti per le Regioni ad invarianza di oneri: dalle varie dichiarazioni del Governo non risulta specificata la sostenibilità finanziaria della forma di intervento. Quanto invece all'art. 3, comma 5, in materia di compiti dei CUP, secondo il Governo le Regioni potranno utilizzare le risorse assegnate che risultano ancora nella loro disponibilità: si rileva al riguardo che non emerge con chiarezza la non onerosità della disposizione.

Lo stesso tipo di problema di cui al citato art. 2, comma 5, si pone poi per l'art. 3, comma 10-*bis* in particolare, che impone alle direzioni generali aziendali obiettivi che possono consistere nella ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; nella riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna; nella richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, da parte delle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge; nell' incremento, infine, delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipulazione di rapporti convenzionali finalizzati alla

riduzione dei tempi di attesa. Si tratta di obiettivi di cui non si può escludere l'onerosità, incidendo, essi, su un comparto di spesa caratterizzato da notevole anelasticità.

L'art. 4 poi, in tema di potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche ed alle aperture straordinarie dei centri trasfusionali, al comma 3 non provvede alla quantificazione delle risorse destinate all'obiettivo, mentre l'art. 5, comma 1, dispone che i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della Regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni (il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale). Al riguardo, si osserva che si tratta di vincoli e condizioni di compatibilità che difficilmente possono essere ritenui coerenti nel loro insieme, il tutto tra l'altro essendo demandata, l'operatività delle disposizioni, ad atti di rango subprimario, in riferimento ad un comparto connotato da elevata rigidità.

In linea generale si evidenzia, sul piano metodologico (e quindi non solo in riferimento al provvedimento in titolo), che spesso il Governo giustifica il ricorso alle disponibilità in essere in quanto non utilizzate. Come più volte evidenziato, si tratta di una logica che non può essere assentita, in quanto occorrerebbe che fossero chiare le motivazioni sottostanti al mancato utilizzo, parziale o totale, delle risorse, soprattutto in riferimento ad oneri pluriennali.

Legge 8 agosto 2024, n. 119. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Si tratta di un provvedimento che interviene su due distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio di alcune deleghe legislative relative al settore dello spettacolo; la relazione illustrativa fa presente che

tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali nel caso di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione; il medesimo articolo 1, al comma 2, proroga invece al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega – attualmente in scadenza il 27 agosto 2024 – recata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (legge per la concorrenza 2021) "limitatamente" – precisa il testo – all'applicazione dei principi e criteri direttivi cui alla lettera *l-bis*)".

In merito alle singole disposizioni, quanto, in particolare, all'articolo 1, comma 1, volto a prorogare di un anno il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, attualmente in scadenza il 18 agosto 2024, si fa presente che la relazione tecnica riferita alla precedente proroga delle medesime deleghe, disposta dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 14 del 2023, aveva affermato il carattere ordinamentale della suddetta proroga, come tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le deleghe di cui ai citati commi 1, 4, 5 e 6 hanno poi ad oggetto, rispettivamente: il coordinamento e il riordino delle disposizioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la riforma e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; l'adozione di disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo.

Con riferimento ai profili finanziari, la proroga delle deleghe conferite dai commi 1, 4 e 5 del citato articolo 2 della legge n. 106 del 2022 costituisce, come riportato nella relazione tecnica riferita al disegno di legge, una previsione di carattere meramente procedurale, cui non sono pertanto ascrivibili effetti finanziari. Resta peraltro fermo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 2, secondo cui dall'attuazione delle predette deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi saranno adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, la proroga della delega conferita dal comma 6 del richiamato articolo 2 della legge n. 106 del 2022, va segnalato preliminarmente che il comma 7 del medesimo articolo ha previsto che all'attuazione della delega stessa si provveda, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo, istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione della delega conferita dal predetto comma 6, l'articolo 1, comma 282, della legge n. 197 del 2022 ha incrementato le risorse del citato Fondo, iscritto sul capitolo 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura, di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025. Inoltre, a tali risorse si aggiungono, ai sensi del medesimo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, quelle derivanti dai contributi, previsti dalla lettera *e)* del precedente comma 6, posti a carico dei datori di lavoro e dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le risorse derivanti dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. Peraltro, in attuazione della suddetta delega, è stato quindi adottato il decreto legislativo n. 175 del 2023, il cui articolo 9, comma 3, ha provveduto alla relativa copertura finanziaria riducendo, tra l'altro, il fondo di cui al citato articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto che, come affermato dalla relazione tecnica, la proroga della delega conferita ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 riveste carattere procedurale, limitandosi, essa, a differire il termine per l'emanazione del relativo decreto legislativo, appare opportuno segnalare che il comma 2 dell'articolo 1 della legge è volto, invece, a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022, limitatamente ai princìpi e criteri direttivi di cui alla lettera *l-bis)* del medesimo comma 1, ai sensi della quale le Regioni e gli enti locali possono adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali dei centri storici o di delimitate aree, mediante l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.

Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il comma 6 del medesimo articolo 27 prevede che dall'attuazione della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche ivi conferita non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il

Governo, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento in esame non presenta comunque profili problematici dal punto di vista finanziario, ha precisato che l'estensione del termine, disposta dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 106 del 2022, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché di introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, ha lo scopo di consentire l'adozione di un intervento correttivo e integrativo rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 175 del 2023, sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della citata disposizione, anche alla luce degli esiti del confronto instaurato con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nonostante tali rassicurazioni, si osserva comunque che l'assenza di specificazioni circa la tenuta delle varie clausole di invarianza rende il quadro normativo incerto, soprattutto se si tratta di oneri e disposizioni che attengono a materie riferite a provvidenze, come per alcuni versi è il caso in esame.

Legge 8 agosto 2024, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

Come ha evidenziato il Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica, competente per la seconda lettura, il decreto-legge appare riconducibile a sei distinte finalità, che investono le competenze di tre diversi ministeri. Risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, nonché l'allegato tecnico riepilogativo degli effetti finanziari: a quest'ultimo riguardo si evidenzia un effetto di maggiore spesa di 723 milioni per il solo 2024 in riferimento alla contabilità di bilancio, effetto compensato con maggiori afflussi in bilancio di pari importo. In linea generale, vengono utilizzate comunque molte forme di copertura, che vanno dall'utilizzo di residui a quello dei fondi speciali e di fondi in essere a legislazione vigente. Sono presenti anche clausole di neutralità.

Tenuto conto dei profili finanziari talvolta da chiarire in riferimento alle varie norme, merita di essere, almeno per i casi più problematici, ricordato il chiarimento ulteriore (rispetto alle citate relazioni tecniche) che il Governo ha fornito nel corso della discussione parlamentare. Ha dunque fatto presente, l'Esecutivo, ad esempio in merito all'art. 1, comma 1 (aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024), che, per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio: si tratta di concessionari che, a differenza di

quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Circa poi gli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS S.p.A. dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica S.p.A. per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, è stato fatto presente dal Governo che ANAS S.p.A. potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa.

Sempre il Governo ha poi rilevato che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1.2), volta a ottimizzare ed a ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nei primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2 non rideterminerebbe l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023. La relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina S.p.A., ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI S.p.A. e ANAS S.p.A., sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma. L'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina S.p.A., del personale delle società RFI S.p.A. e ANAS S.p.A., previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società.

Nonostante tali rassicurazioni, come già sottolineato da ultimo dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, sarebbe stato comunque utile disporre di ulteriori elementi di dettaglio circa le stime attualmente disponibili che, secondo

quanto affermato dal Governo, configurano un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto alle risorse già indicate.

In merito poi all'art. 4, comma 1-*bis* in particolare, laddove si prevede la possibilità che il Presidente dell'Autorità possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che dovrà provvedervi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si ricorda quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità sui contenuti della relazione tecnica in presenza di clausole di neutralità finanziaria, circa la giustificazione della sostenibilità.

Con riferimento poi all'articolo 4, comma 4, sempre il Governo ha rilevato che, anche all'esito di interlocuzioni intercorse con le istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, è emersa l'esigenza, pur in presenza di un importante aumento del contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche, di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Pertanto, nelle more della revisione, a partire dal 2025, del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la FondazionePetruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro afferente a questo settore, è stata ravvisata l'effettiva necessità di assegnare un contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, quantificato per l'anno 2024 in euro 750.000.

Al riguardo, va osservato che comunque non appare congruo fissare tetti di spesa in materia di costi per il personale, peraltro legati ad ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sempre il Governo ha infine fatto presente, tra l'altro, con riferimento alla novella di cui all'articolo 8, comma 1, circa l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO_2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, che esso è conforme a quanto già previsto a legislazione vigente, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO_2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi.

Al riguardo, merita comunque di essere ricordato che - in disparte il fatto che i proventi dalle aste delle quote di CO_2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea- destinazione derivante da obblighi europei – la destinazione dei fondi prevista dalla norma in discussione, utilizzando i predetti proventi, riveste natura corrente.

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Vengono anzitutto in rilievo le tre leggi 19 aprile 2024, n. **59**, recante istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", 14 maggio 2024, n. **65**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 e, infine, 14 maggio 2024, n. **66**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. Per tali tre provvedimenti non si pongono partiolari profili problematici, per gli aspetti di competenza, anche se la clausola d'invarianza, nel terzo caso, non risulta supportata da idonea documentazione intesa a garantirne la sostenibilità, come prescrive la legge di contabilità, soprattutto in presenza dell'art. 15, comma 2, dell'Accordo, a norma del quale la relativa attuazione è subordinata alla disponibilità di fondi adeguati.

Non comporta particolari profili problematici neanche la legge 14 maggio 2024, n. **68**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

In merito poi alla legge 17 maggio 2024, n. **70**, recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre far presente che il provvedimento consta di più componenti, tra cui anche una delega, per la quale si rinvia, come di consueto, alla procedura di cui all'art. 17 della legge di contabilità, mentre, per la norma di carattere immediatamente operativo (art. 1), risulta offerta un'autonoma copertura, in un contesto complessivo in cui il testo risulta assistito da una generale clausola d'invarianza. Non si ravvisano pertanto evidenti profili problematici.

Nulla da osservare poi sulle leggi 31 maggio 2024, n. **79**, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* e 31 maggio 2024, e n. **80**, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

Quanto poi alla legge 28 giugno 2024, n. **90**, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, si osserva che il provvedimento è dotato di una clausola di neutralità generale, laddove invece sembra che la relativa attuazione difficilmente potrà evitare di comportare investimenti nelle pubbliche amministrazioni, il che porterebbe ad escludere la sostenibilità di detta clausola rispetto al quadro delle risorse in essere, stante l'assenza di dettagliate informazioni al riguardo nella relazione tecnica, come pur prevede la legge di contabilità. Ciò a meno di non ipotizzare che gli stanziamenti in essere siano stati già costruiti scontando gli effetti degli investimenti indirettamente richiesti dalla legge, il che sembrerebbe parimenti non in linea con il dettato della

legge di contabilità, che adotta il criterio della legislazione vigente ai fini della costruzione degli stanziamenti di bilancio di cui alla Sezione II della omologa legge.

Non comporta problemi di rilievo la legge 4 luglio 2024, n. **96**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, se non per il fatto che non è chiaro il meccanismo di finanziamento degli investimenti di cui all'art. 4 (tecnologie emergenti) a partire dal 2025.

Non si ravvisano problemi per la legge 4 luglio 2024, n. **102**, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, mentre, per la legge 4 luglio 2024, n. **104**, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, meritano di essere ricordati i chiarimenti offerti dal Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, in merito ad alcune norme dal profilo più problematico. Ha confermato dunque il Governo che le stime della perdita di gettito IRPEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *m)*, sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione.

Inoltre, sempre secondo il Governo, le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente.

Infine, il Governo ha fatto presente che la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati: comunque, dalle previsioni

del medesimo articolo 7 non deriverebbero effetti in termini di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali.

Alla luce di detti chiarimenti e tenuto conto comunque dell'esiguità degli effetti finanziari in discussione non si evidenziano rilevanti profili problematici.

Quanto poi alla legge 24 luglio 2024, n. **105**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, non sembrano emergere rilevanti profili ai fini della presente Relazione, in disparte il consueto problema della mancata dimostrazione della sostenibilità delle clausola di neutralità. Tra l'altro, merita di essere ricordato che il Governo ha chiarito, nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso la Camera dei deputati, in riferimento all'art. 1, comma 2 (che prevede la destinazione di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-*bis*, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, nonché a iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale), che il riferimento è esclusivamente alle entrate derivanti dall'applicazione delle richiamate disposizioni, introdotte dal provvedimento in esame: ciò escluderebbe, pertanto, la destinazione a tali finalità di entrate già riscosse a legislazione vigente, il che renderebbe non problematica la disposizione, per i risvolti di natura finanziaria.

Si osserva comunque che, in merito all'art. 3, comma 3, concernente le compensazioni finanziarie che spettano allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale, disponendosi il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso, non appare chiaro dalla relazione tecnica se - prevedendosi che la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti all'ente territoriale, limitatamente alle annualità pregresse, deve essere stabilita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto del MEF di riduzione delle risorse - ciò influisca o meno sui trasferimenti di risorse nell'ambito del conto consolidato della Pubblica amministrazione, modificandone l'articolazione temporale ossia la ripartizione fra esercizi finanziari diversi, a parità di importo totale.

Non emergono profili problematici particolari in merito alla legge 29 luglio 2024, n. **106,** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli

alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, dal momento che si fa largo uso della tecnica del limite di spesa e le coperture insistono su modalità consolidate, come il ricorso al fondo speciale e la riduzione di fondi in essere disponibili. Ciò non esime però dal richiamare il problema della scarsa trasparenza a proposito delle clausole di invarianza finnanziaria.

In merito poi alla legge 8 agosto 2024, n. **111**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, si osserva che il provvedimento utilizza la tecnica del tetto di spesa per quanto riguarda la configurazione degli oneri e ricorre a varie forme di copertura, tra cui l'utilizzo di disponibilità in essere ed il fondo speciale. Sono presenti anche clausole d'invarianza, per le quali valgono le considerazioni già svolte. Si provvede altresì alla istituzione di una nuova contabilità speciale, laddove va ricordato che la legge n. 243 del 2012 ne prevede il progressivo rientro in bilancio.

In merito poi alla legge 8 agosto 2024, n. **112**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, parimenti non si registrano rilevanti profili problematici, in linea generale, anche tenendo conto delle delucidazioni del Governo ulteriori rispetto alla relazione tecnica aggiornata prodotta.

Ha fatto presente infatti, il Governo, nel corso della discussione parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei deputati, in primo luogo che allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 per l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando, inoltre, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità.

Nel far presente poi che l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevista dall'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto al reclutamento del suddetto dirigente si procederà secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo ha precisato, a tal riguardo, che alle misure organizzative connesse a tale incremento di organico, ivi

inclusa la costituzione di un nuovo provveditorato regionale, si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi in quanto la sede amministrativa di tale provveditorato potrà essere ubicata presso una delle strutture che attualmente ospitano gli uffici dei distaccamenti dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015.

È stato poi chiarito che la riduzione da sei a quattro mesi, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della durata minima del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria non è suscettibile di determinare effetti di accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, osservando peraltro che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6-*bis*, comma 7, in favore del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, ai fini del conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei predetti Dicasteri e per le finalità indicate dal medesimo articolo 6-*bis*, attengono alla realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dei dati, all'approntamento delle strutture informatiche necessarie alla loro raccolta e condivisione, nonché alla realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database, per i quali si prevede un onere di primo impianto pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e di implementazione dei sistemi, nonché un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità, pari a 350.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro per l'anno 2025.

Nel rilevare poi che la spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 6, per l'accoglienza, la presa in carico, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico che versano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, costituisce un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà assicurato dal decreto del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, che dovrà individuare i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, il Governo ha fatto presente, inoltre, che ai fini della quantificazione del limite di spesa previsto dal citato articolo 8, comma 6, è stato stimato prudenzialmente un costo medio giornaliero in misura pari a euro 93 a persona, nel quadro di una forbice tra i 35 e i 150 euro a persona, assumendo quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, ipotizzandosi altresì che agli interventi accedano 206 detenuti all'anno, chiarendo, infine - sempre il Governo - che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per il 2024, approvato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2023, reca previsioni di spesa pari a 53.129.700 euro in termini di competenza e a 67.129.700 euro in termini di cassa e che, pertanto, sui relativi capitoli di bilancio

sussistono risorse sufficienti tanto alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, da realizzare mediante una riprogrammazione della spesa, quanto alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 8, che sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende.

Le uniche osservazioni che si possono svolgere riguardano sia l'art. 8, prima richiamato, per il fatto che il rispetto del limite delle risorse è demandato ad un decreto attuativo, sia per la generale clausola d'invarianza di cui all'art. 14, per assenza di conformità rispetto alla legge di contabilità.

Quanto poi alla legge 9 agosto 2024, n. **114**, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, merita di essere ricordato che il Governo ha assicurato, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, anzitutto che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, relative all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'obbligo di documentazione integrale dell'interrogatorio preventivo attraverso la riproduzione audiovisiva o fonografica, si potrà provvedere mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 7503 e 2301 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate, rispettivamente, alle spese per lo sviluppo e a quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del medesimo dicastero. Sempre il Governo ha poi affermato che agli adempimenti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, *l)* e *m)*, che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza circa la decisione nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, nonché di applicazione delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e di personale amministrativo, nonché all'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati all'incremento dell'efficienza nella gestione e nella trattazione dei procedimenti cautelari, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi previsti dal PNRR. In particolare, al fabbisogno del personale di magistratura si farà fronte attraverso le future immissioni in ruolo previste nell'ambito della programmazione assunzionale straordinaria del medesimo personale posta in essere dal Ministero della giustizia, che comprende lo svolgimento di quattro procedure concorsuali, tre delle quali già in corso di espletamento, per un totale complessivo di 1.700 posti disponibili.

Al riguardo, si osserva che la tenuta finanziaria della norma rimane sostanzialmente affidata ad elementi di fatto.

Per quanto concerne, invece, il personale amministrativo, da un lato, con avviso in data 31 maggio 2024, è stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e, dall'altro, è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026.

Il Governo ha infine chiarito che il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione, per le annualità dal 2025 al 2034, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, reca le occorrenti disponibilità per ciascuno dei predetti esercizi finanziari e la prevista riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del fondo stesso.

Va comunque ricordato al riguardo che non appare ispirato a prudenza la previsione di un onere in termini di tetto massimo per assunzioni, come prevede l'art. 5.

Non si ravvisano poi problemi per la legge 8 agosto 2024, n. **115**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, nonostante il riproporsi della mancata illustrazione della piena sostenibilità delle clausole di neutralità in essere. Si segnala anche il rilevante importo dell'operazione di cui all'art. 16 (modifiche all'articolo 13-*bis* , del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136): con essa, sostanzialmente, al comma 1, si autorizza non più per il 2023, ma per il 2024, la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più dPCM ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il che andrebbe valutato sotto il profilo degli eventuali effetti di cassa, ove si dia corso all'operazione.

Neanche per la legge 8 agosto 2024, n. **121**, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, si ravvisano profili problematici, tenendo conto anche quanto riferito dal Governo nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati, nel senso che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare derivanti, nel triennio 2024-2026, dall'istituzione del Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, le cui risorse rivestono natura di conto capitale, corrispondono a quelli che la medesima disposizione comporta, nel

predetto triennio, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento all'articolo 4, comma 1. Sembrerebbe comunque che la copertura su risorse di parte capitale sia in linea con le finalità della spesa.

Non emergono problemi, per i profili di competenza, per la legge 8 agosto 2024, n. **122**, recante proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici: infatti, in primo luogo, l'articolo 1 del disegno di legge proroga il termine per l'attuazione della predetta delega, previsto dall'alinea dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, stabilendo che lo stesso sia fissato al 31 dicembre 2025, anziché in dodici mesi dal 29 agosto 2023, data di entrata in vigore della citata legge n. 111. Al riguardo, si ricorda che il predetto articolo 21, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi a specifici principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma. Per quanto concerne i profili finanziari di tale previsione, ferme restando le disposizioni di copertura finanziaria riferite alle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21, contenute nell'articolo 22 della legge n. 111 del 2023, si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 21 di tale provvedimento precisava che dall'attuazione dei relativi criteri di delega non sarebbero derivati oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Alla luce di tali circostanze, preso atto altresì che la relazione tecnica allegata al disegno di legge non ascrive effetti finanziari al provvedimento, non si rilevano profili problematici.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Viene in evidenza anzitutto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. **62**, recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Si tratta di un complesso provvedimento, che, sulla base di una documentazione aggiuntiva presentata dal Governo nel corso dell'esame parlamentare, in riferimento all'art. 5, concernente finalità, ambiti, princìpi ed effetti della valutazione di base, dovrebbe evitare, "come oggi accade, che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici […] in altri termini, la previsione di cui al'art. 5 non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata".

La copertura finanziaria degli effetti diretti del provvedimento è posta dall'art. 34, comma 1, sull'esistente fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, con la contestuale previsione comunque di una clausola generale di neutralità (comma 2): non risultano delucidazioni circa la sostenibilità di tale clausola.

In linea generale, come già accaduto nel recente passato (ad es. la legge n. 227 del 22 dicembre 2021, recante delega al Governo in materia di disabilità e il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33), sembra delinearsi un contesto caratterizzato da una certa indeterminatezza dei princìpi e criteri direttivi nonché di definizioni normative i cui effetti non sembrano preventivabili con certezza, attesa l'assenza o l'insufficienza di una connotazione precisa delle situazioni giuridicamente rilevanti che vanno a crearsi in capo ai soggetti beneficiari. Per una serie di caratteristiche del dettato normativo non si può escludere, in estrema sintesi, che con il provvedimento in titolo non si dia l'avvio ad un *iter* di spesa i cui svolgimenti effettivi potranno rivelarsi non facilmente contenibili all'interno delle previsioni di cui alle quantificazioni riportate ovvero entro il quadro di risorse esistente. Ciò potrebbe, come più volte accaduto nel passato, attesa la componente inderogabile insita nel provvedimento, comportare effetti di trascinamento in ordine alle risorse da assegnare per dette occorrenze, se dovesse risultare insufficiente il quadro delle risorse in essere: ne seguirebbe un'alterazione del rapporto tra norme e bilancio, nel senso che quest'ultimo potrebbe dover fissare stanziamenti ulteriori per far fronte agli effetti finanziari delle prime, con evidenti ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica.

Ad es., l'art. 1, nel richiamare la Convenzione ONU in materia, tuttavia fissa l'obiettivo di garantire "l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso

all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione". Quanto poi all'art. 7, in tema di efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base, la citata documentazione aggiuntiva del Governo ha fatto presente che le prestazioni erogabili saranno individuate da un decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi: a parte l'indicata clausola generale di neutralità già richiamata, non sussistono altre garanzie circa gli effetti del citato decreto amministrativo.

Per l'art. 17, concernente l'accomodamento ragionevole, la menzionata documentazione rinvia ad una disposizione legislativa (legge n. 104 del 1992), che prevede che l'istituto debba essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili: si osserva come, anche in questo caso, non risultino apprestate ulteriori garanzie circa il fatto che tali risorse non si rilevino in realtà insufficienti. Lo stesso si rileva per il successivo art. 18, in materia di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che parimenti rinvia ad una legge in essere (n. 328 del 2000), che fungerebbe così da tetto di spesa, secondo quanto riferito dalla citata documentazione. Parimenti si rileva ciò per l'art. 28, recante il *budget* di progetto, al cui riguardo le informazioni aggiuntive fornite dal Governo rinviano alla legislazione vigente per le risorse disponibili.

Come messo in luce già nelle Considerazioni generali preliminari, sul piano giuridico-istituzionale va rilevato, in estrema sintesi, che si sarebbe dovuto pervenire nel testo, probabilmente con maggiore dovizia di particolari avuto riguardo agli effetti finanziari delle norme, ad una definizione più precisa delle posizioni soggettive che si vanno a creare, attesa la difficile inquadrabilità, al momento, degli effetti che nascono dalle varie disposizioni, così come formulate. Ciò nell'evidente presupposto che gli stanziamenti di bilancio possono e potranno costituire un argine all'effettiva ed integrale implementazione della normativa nella misura in cui non si tratti di posizioni soggettive assimilabili alla figura del diritto soggettivo.

In merito poi al decreto legislativo 14 giugno 2024, n. **87**, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, anche in questo caso occorre osservare che si tratta di un complesso provvedimento di sistema i cui effetti finanziari - occorre riconoscere – possono essere valutati *ex ante* solo con un ragionevole grado di approssimazione, dipendendo essi, tra l'altro, da una serie di variabili esogene non solo di numero più che elevato, ma anche legate a comportamenti di carattere particolare.

Appare rilevante ricordare comunque che il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito una serie di valutazioni che qui meritano di essere riprodotte, almeno per le questioni di sistema più rilevanti. Ha fatto dunque presente l'Esecutivo che, in primo luogo, le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame, essendo prevalentemente volte a chiarire gli

ambiti applicativi delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, non determinano riflessi negativi sul gettito, risultando piuttosto suscettibili di dar luogo ad effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dai relativi procedimenti, che potrebbero comportare ricadute positive anche in termini di gettito. Inoltre, le disposizioni introdotte dal comma 5 dell'articolo 1, in materia di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni statali con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti delle imposte sui redditi regolarmente dichiarati, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, neppure in termini di cassa, in quanto le fattispecie ivi disciplinate riguardano una platea ridotta di soggetti e, pertanto, non incidono sulle previsioni tendenziali del gettito formulate a legislazione vigente.

Sempre il Governo ha poi precisato che la quantificazione degli effetti in termini di gettito derivanti dalle riduzioni delle sanzioni tributarie non penali relative alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alla riscossione dei tributi, previste dall'articolo 2 del provvedimento, è stata effettuata considerando l'importo complessivo delle stesse tanto con riferimento ai tributi erariali interessati dal medesimo articolo 2, pari a 2.154 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate sugli altri tributi erariali di cui all'articolo 4, pari a 113 milioni di euro, quanto con riferimento ai tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, sottraendo all'importo così determinato l'ammontare delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definitori, pari a 770 milioni di euro, ottenendo in tal modo un importo pari a 1.497 milioni di euro. A tale ultimo ammontare è stata successivamente applicata una percentuale di riduzione del 10 per cento, sulla base di un'apposita elaborazione effettuata applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie e giungendo così a una riduzione media ponderata del gettito inferiore al 10 per cento, successivamente arrotondata per eccesso in via prudenziale. Inoltre, la riduzione del 50 per cento della stima della complessiva perdita di gettito così ottenuta appare realistica e prudenziale, tenuto conto degli effetti dei più recenti istituti volti a rafforzare e incrementare l'adempimento spontaneo, nonché dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni tributarie operata dal decreto legislativo n. 158 del 2015, rispetto alla quale non si sono riscontrati scostamenti tra il gettito effettivo derivante dalle sanzioni e le previsioni effettuate.

Sempre il Governo ha fatto presente poi che, nella quantificazione dell'onere derivante, in termini di minor gettito, dalle disposizioni di cui all'articolo 3, volte ad apportare alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il dato di partenza è costituito dall'ammontare complessivo annuo di tali sanzioni, pari a 1.610 milioni di euro, di cui circa un ottavo, pari a circa 201,2 milioni di euro, è riferibile alle sanzioni da ravvedimento, il 90 per cento delle quali è interessato

dall'istituto del cumulo. Su tale ultimo ammontare, pari a 181 milioni di euro, è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento, al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento derivante dalla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto in esame, e l'importo risultante è stato infine ridotto della metà in considerazione degli effetti incentivanti legati all'adempimento spontaneo. Infine, analogamente alla metodologia posta a fondamento della stima della perdita di gettito derivante dall'articolo 2, il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardanti i tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti, è stato effettuato applicando all'importo complessivo delle sanzioni relative a tali tributi, pari a 113 milioni di euro, una percentuale di riduzione del 15 per cento, ottenuta attraverso un'apposita elaborazione che ha previsto l'applicazione delle nuove sanzioni alle diverse fattispecie richiamate dal medesimo articolo 4, arrotondando prudenzialmente al 15 per cento la riduzione media ponderata di circa il 14 per cento ottenuta attraverso tale elaborazione.

Al riguardo, rammentato che la Corte ha già fatto presente, per i precedenti decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, che è insita nella nuova regolamentazione di interi settori dell'ordinamento tributario una compensibile aleatorietà delle previsioni circa i relativi effetti finanziari a carico del pubblico erario, il che è qui da ribadire anche per il provvedimento in titolo, si osserva che la doverosa conferma di tale valutazione per il caso in esame non esime però dall'esprimere qualche valutazione di massima, pur in un quadro caratterizzato da un'oggettiva incertezza.

Premesso che il provvedimento in titolo ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario relativamente al versante sia penale che amministrativo, in aderenza alla delega conferita al Governo così come definita dall'articolo 20 della citata legge 9 agosto 2023, n.111, appare opportuno ricordare specificatamente che tale provvedimento disponeva, tra le altre, diverse misure intese a ridurre la piena autonomia dei due ambiti specifici, c.d. "doppio binario", favorendo una maggiore integrazione tra i due procedimenti, anche al fine di evitare fenomeni di duplicazione della sanzione, in violazione del principio del *ne bis in idem*, nonché al fine di prevedere la rilevanza in ambito tributario della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Con riferimento alle variazioni apportate alla disciplina penale tributaria, potenzialmente suscettibili di generare un impatto negativo in relazione al gettito futuro, si possono qui segnalare le modifiche apportate dall'art. 1 del decreto legislativo agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs.74/2000, in virtù delle quali viene differito al 31 dicembre dell'anno successivo il termine di versamento delle imposte dovute, oltre il quale si realizza il presupposto dei reati omissivi, fatta salva l'opzione

per il pagamento rateale in corso a tale data. Tale differimento del termine di verifica del fatto omissivo illecito, unitamente alla previsione di non punibilità in caso di mancato pagamento del debito rateizzato con saldo non pagato inferiore a 50.000 euro, nonché alla ridefinizione della fattispecie di reato di cui all'articolo 10-*bis*, con ridimensionamento alle sole ritenute certificate e non anche al debito d'imposta emergente in dichiarazione, così escludendo tutte le ritenute relative ai dividendi stante la loro tassazione a titolo d'imposta in ragione del 26 per cento, potrebbe generare effetti depressivi del gettito erariale. Va, tuttavia, tenuto presente che quest'ultima misura trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 158/2015 nella parte in cui esso aveva inserito, nell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74/00, le parole "*dovute sulla base della stessa dichiarazione*", per eccesso di delega rispetto all'art. 8 della legge n. 23/2014.

Per quanto, invece, afferisce al sistema sanzionatorio amministrativo, può essere positivamente valutato, sotto il profilo degli attesi effetti sul gettito, l'art. 3 del provvedimento in titolo in relazione alla non punibilità in caso di tempestivo adeguamento *ex* art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/98, mediante dichiarazione integrativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione di documenti di prassi, a fronte di diverse determinazioni assunte in precedenza dal contribuente in presenza di oggettive difficoltà interpretative. Diversa può essere invece la valutazione in riferimento alla generalizzata riduzione delle sanzioni sostanziali irrogabili per effetto dell'art. 3 del provevdimento, potendosi determinare una riduzione del livello di *tax compliance*: infatti, l'art. 6, di copertura degli oneri del provvedimento, include anche l'art. 3 tra le norme che comportano aggravi.

Al riguardo, pur tenendosi conto delle riportate, aggiuntive deludicazioni fornite dal Governo, si può osservare infatti che sarebbe stato opportuno che fossero stati forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire la verifica dell'onere medesimo. In particolare, sarebbe stato da chiarire a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 milioni nonchè da esplicitare i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere in misura pari a 16,4 milioni di euro: va evidenziato che il suddetto onere si desume dall'applicazione dell'abbattimento, indicato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento e dall'applicazione di una percentuale di circa il 18 per cento, sulla quale la relazione tecnica non fornisce informazioni al fine di verificarne quella prudenzialità sostenuta invece dal Governo.

Va, infine, tenuto anche conto del fatto che, accanto al descritto decremento sanzionatorio, sono state previste ulteriori modalità di definizione della obbligazione tributaria dall'art. 5-*quater* del d.lgs. n. 218/97 (adesione ai verbali di constatazione), con riduzioni delle sanzioni oscillanti da 1/6 a 1/4 della maggiore imposta e con l'ulteriore vantaggio di poter applicare il cumulo giuridico in fase di

ravvedimento operoso. Va valutato se tale mutato quadro normativo – sempre in riferimento all'art. 3 del provvedimento – possa o meno favorire l'inadempimento dei contribuenti almeno in riferimento ad ipotesi contenute sotto la soglia penalmente rilevante. Va pure segnalato però che, a fronte della precedente indeterminatezza circa il presupposto per l'applicazione dell'obbligatorio incremento connesso alla recidività della condotta illecita, il provvedimento (sempre all'art. 3) ha individuato il suddetto presupposto nel passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione precedente, di fatto rendendo praticamente inapplicabile la misura rispetto ai provvedimenti impositivi impugnati, il che rappresenterebbe un elemento positivo ai fini della previsione di gettito.

Non comporta profili di rilievo dal punto di vista finanziario il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. **100**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, così come va rilevato per il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. **103**, recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

In merito poi al decreto legislativo 5 agosto 2024, n. **108**, recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, nel corso dell'*iter* parlamentare il Governo ha fornito, oltre alla relazione tecnica, una ulteriore documentazione e alcune delucidazioni. Per riassumere queste ultime, si ricorda che è stato fatto presente che la non applicabilità delle sanzioni alle fattispecie descritte alle lettere *b),* numero 1, e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e al comma 3 del medesimo articolo non determina oneri per la finanza pubblica, dal momento che si riferisce ad ipotesi riconducibili alla categoria dei «rischi fiscali», vale a dire fattispecie dubbie di natura eminentemente interpretativa che, solo potenzialmente, sarebbero state trasfuse in avvisi di accertamento, ove intercettate autonomamente dall'amministrazione finanziaria. In particolare, con l'adempimento collaborativo, i contribuenti non comunicano violazioni certe della normativa tributaria, sicché le fattispecie segnalate potrebbero non dar luogo a recuperi a tassazione da parte dell'amministrazione finanziaria, ove da quest'ultima autonomamente rilevate e, pertanto, l'irrogazione di sanzioni può considerarsi del tutto eventuale, fermo restando, comunque, il recupero della maggiore imposta. È da ritenere comunque ragionevole ipotizzare che l'eventuale riduzione del gettito riferito a possibili sanzioni sia ampiamente compensata dagli effetti positivi sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei

contribuenti che aderiranno al regime, sempre in base alle dichiarazioni dell'Esecutivo.

È stato, inoltre, nella medesima circostanza, che le disposizioni che escludono sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, incidono su fattispecie per le quali l'analisi dei dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo previste a legislazione vigente, raccolti in sede di redazione della relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 221 del 2023, indica che l'effettiva possibilità di recupero del gettito, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe statisticamente limitata e, pertanto, non si determina un peggioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Inoltre, l'applicazione del regime della cosiddetta *penalty protection* in sostituzione della precedente previsione di riduzione in misura pari al 50 per cento delle sanzioni è suscettibile di incentivare l'adempimento collaborativo da parte dei contribuenti ammessi, potenziando ulteriormente l'istituto e consentendo all'Agenzia delle entrate di operare un controllo più celere ed efficiente delle posizioni segnalate, con le conseguenti contrazione dei tempi medi di esecuzione dell'attività di controllo e possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di liberare risorse da dedicare alla verifica di posizioni considerate a più alto rischio fiscale. Oltre a ciò, l'estensione del regime premiale di cui all'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 128 del 2015 ai soggetti già aderenti al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, prevista dal comma 3 dell'articolo 1, non è suscettibile di determinare minori entrate negli esercizi successivi dal momento che non è possibile collegare la definizione, meramente eventuale, dei rischi fiscali oggetto di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti già aderenti al regime e le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento.

Sempre il Governo ha fatto altresì presente che la stima dei flussi delle entrate da accertamento e controllo e delle relative sanzioni è effettuata essenzialmente sulla base di fattispecie seriali e violazioni tipiche, mentre le situazioni oggetto di *disclosur* si fondano su interpretazioni di norme fiscali e comportamenti correlati, non sempre intercettabili spesso oggetto di impugnazione, in caso di adozione di avvisi di accertamento. Per tali ragioni, in considerazione del limitato numero di posizioni assoggettate annualmente al controllo e ai tempi degli accertamenti sui contribuenti di grandi dimensioni, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, non incidono sulle stime utilizzate ai fini della definizione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. È stato altresì precisato, quindi, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *b),* non determinerà la necessità di intervenire sui sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenuto conto che, allo stato, dati ed elementi afferenti a ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate,

relativamente ai propri atti impositivi, sono già nella disponibilità dell'Agenzia stessa e che gli interventi sui sistemi informativi esistenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione rientrano tra quelli previsti dal contratto quadro con il *partner* tecnologico Sogei S.p.A. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *h)* e lettere *d)*, *e)* e *f)* sono volte, rispettivamente, a evitare un uso distorto o un abuso dello strumento del concordato preventivo biennale, nonché a meglio chiarire il perimetro oggettivo del medesimo istituto, evitando così l'insorgere di contenzioso tra amministrazione fiscale e contribuenti.

Nel sottolineare, altresì, che le potenziali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del concordato preventivo biennale non sono state incorporate nei saldi di finanza pubblica, in quanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, le predette maggiori entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 solo a seguito di una verifica, effettuata sulla base del monitoraggio svolto da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, dell'effettiva riscossione di maggiori entrate, eccedenti quelle correlate ai versamenti ordinariamente effettuati da parte dei soggetti aderenti, il Governo ha avvertito, nella medesima circostanza, che il sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* e *m)*, garantisce un maggior gettito nell'anno 2024, corrispondente alla maggiorazione prevista dalle medesime disposizioni, anche per i contribuenti che determinano l'acconto sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente. In particolare, è stato evidenziato che l'adesione al concordato preventivo biennale determina maggior reddito dichiarato e, di conseguenza, maggior gettito fiscale e il nuovo sistema di versamento dell'acconto per l'anno 2024, per i contribuenti che determinano l'acconto sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, intende evitare che il versamento dell'acconto determini, in sede di saldo, una posizione creditoria correlata all'aliquota marginale del contribuente, con minori versamenti nell'anno 2025.

Proprio in considerazione di tali ultime affermazioni del Governo, per i profili di competenza relativi alla presente Relazione, va osservato che, dal momento che il punto che qui rileva attiene all'effetto di riduzione o meno, ad opera della nuova normativa, del profilo in essere delle entrate a legislazione vigente, in base ai meccanismi previsti e di quanto più volte sottolineato, come peraltro confermato anche dalle disposizioni legislative in vigore, le potenziali, maggiori entrate derivanti dall'applicazione del concordato preventivo biennale non sono state inserite nella suddetta previsione tendenziale. Infatti, l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di

concordato preventivo biennale, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale, solo nella misura che sarà determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Come già osservato, comunque, per precedenti decreti legislativi di riordino della normativa tributaria, non si può che confermare - in linea generale sulla complessa normativa di cui alla riforma del sistema tributario - che, nel complesso, le compensazioni sono costituite da stime con un livello di certezza apparentemente inferiore - almeno *ex ante* - rispetto a quello degli oneri, il che finisce con il risolvere l'obbligo di copertura in una verifica dell'equilibrio tra oneri e compensazioni rinviata, sostanzialmente, all'andamento nel corso del tempo dell'operare (sul piano finanziario) delle varie normative di cui si compone la delega. Si ricorda che la legge delega n. 111 del 2023 fissa un doppio vincolo nel senso della non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale effetto contabile del suo esercizio: è alla stregua di tali parametri che vanno valutati formalmente i vari decreti legislativi. Sarebbe stata pertanto utile la previsione di un'informativa dettagliata circa l'evoluzione delle previsioni (almeno) del capitolo interessato, con la relativa illustrazione dei dettagli e delle determinanti in gioco, che sembra vieppù rendere importante l'azione di monitoraggio. Ciò merita di essere ribadito anche se il provvedimento qui in esame, *stricto sensu*, si rappresenta solo come una serie di modifiche ed aggiustamenti alla nuova normativa delegata già in vigore di cui alla delega per la riforma del sistema tributario (legge n. 111 del 9 agosto 2023).

In merito poi al decreto legislativo 29 luglio 2024, n. **110**, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, merita di essere riassunto preliminarmente il complesso delle delucidazioni che il Governo ha fornito insieme alla relazione tecnica e all'ulteriore documentazione parimenti presentata al Parlamento nel corso dell'esame da parte di quest'ultimo in sede consultiva.

Ha precisato, dunque, il Governo che gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione previsti dall'articolo 2, con particolare riferimento alle attività concernenti la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure pendenti e le riscossioni effettuate nel mese precedente, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che tali ultime attività sono già effettuate, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e delle relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 22 ottobre 1999.

Per quanto concerne poi la quantificazione degli oneri derivanti dalla rimodulazione dei piani di dilazione di cui all'articolo 13, l'allungamento del perimetro temporale del piano di dilazione, per le domande presentate a decorrere

dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario delle entrate stesse, che si compensa integralmente al termine del più ampio periodo di vigenza del piano di dilazione. Inoltre, l'assunzione, contenuta nella relazione tecnica, che ipotizza il riconoscimento delle rateazioni a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, è stata formulata al fine di stimare le minori entrate derivanti dall'articolo 13 in un'ottica prudenziale, massimizzando i maggiori oneri astrattamente ascrivibili alla medesima disposizione nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore.

Ha segnalato, inoltre, il Governo che il riconoscimento, previsto dall'articolo 13, della facoltà per il contribuente di richiedere ulteriori rateazioni, fino a un massimo di centoventi rate mensili, qualora sia in grado di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non è suscettibile, di per sé, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che le modalità di applicazione dei parametri di accesso a tale forma di rateizzazione straordinaria saranno definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto dei medesimi indicatori già previsti a legislazione vigente dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013. Inoltre, la stima degli effetti dell'articolo 13 indicata nella relazione tecnica (in riferimento all'art. 12) tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° gennaio 2025 al fine di ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza.

Con riferimento poi alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 16, esso ha segnalato che non si rende necessaria una regolazione contabile del relativo impatto finanziario sugli enti territoriali, in considerazione del fatto che le rateizzazioni previste dalle medesime disposizioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi, fermo restando che, nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo, trova applicazione il principio contabile n. 4/2 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, secondo il quale, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione e neutralizzando, in tal modo, l'effetto negativo della mancata riscossione.

Infine, sempre il Governo ha fatto presente che le disposizioni di natura procedimentale di cui all'articolo 15, in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non richiede la notifica ai medesimi coobbligati degli atti finalizzati ad informarli della rateazione concessa al debitore principale.

Al riguardo, per gli aspetti contabili generali, premesso che l'art. 18, recante disposizioni di carattere finanziario, reca oneri, peraltro fissati in tetti di spesa, per ciascun anno e a partire dal 2037 a regime, con coperture sia interne al provvedimento stesso (art. 13) sia esterne (in riferimento al fondo per l'attuazione della delega fiscale), si osserva la sussistenza di qualche profilo di criticità per alcuni punti.

Anzitutto, viene in rilievo l'art. 2, riferito agli adempimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che reca una clausola di neutralità la quale, quantunque confermata nella sua sostenibilità dalla documentazione e dalle affermazioni del Governo, non risulta però essere stata supportata da adeguate motivazioni in ordine alla sua plausibilità. In secondo luogo rileva l'art. 13, in materia di dilazioni, al cui riguardo si osserva che, poiché le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal decreto ministeriale nella normativa richiamato, non sembra esservi la totale garanzia *ex ante* che non si abbiano effetti negativi sul bilancio a legislazione vigente, essendo tra l'altro venuto meno, con il provvedimento in titolo, il principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, come riconosce lo stesso Governo.

In terzo luogo, merita di essere considerato il comma 3 del richiamato art. 18 di copertura finanziaria, in base al quale "in sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f) , numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) , numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023": al riguardo, si ricorda che quest'ultima norma prevede che "in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei princìpi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Sembrerebbe dunque che, seppur in attuazione della normativa in essere, nonché della stessa giurisprudenza costituzionale, in base al comma 3 di cui al provvedimento in esame, non risultano esplicitati né gli strumenti né le relative modalità di compensazione.

Si richiamano, infine, le già esposte considerazioni di carattere metodologico in ordine alla tipologia di decreti legislativi in esame attuativi della delega in materia tributaria prima citata.

Quanto, infine, al decreto legislativo 30 luglio 2024, n. **116**, recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, non vi sono profili critici, anche tenendo conto che, a proposito della clausola d'invarianza, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha confermato che i compiti di autorizzazione e vigilanza previsti dal provvedimento in esame con riferimento alle attività di acquisito e gestione di crediti in sofferenza, saranno svolti, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, dalla Banca d'Italia, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nel periodo considerato (maggio-agosto 2024), sono da segnalare sei pronunce, in materia di copertura finanziaria di leggi onerose (sent. n. 120), di autonomia finanziaria delle Regioni (sentt. n. 133 e n. 139) e di coordinamento della finanza pubblica (sentt. n. 87, 141 e 145).

A) Operare congiunto dei principi dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio, della sana gestione finanziaria, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale

Con la **sentenza n. 120/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicato *ratione temporis*.

La Corte ha mosso dalla premessa che l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, introdotto per dare attuazione allo statuto speciale, non reca alcun riferimento a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio.

Tanto chiarito, la Corte ha rilevato come la disposizione di attuazione statutaria censurata, rispetto a quanto previsto da quella previgente già dichiarata costituzionalmente illegittima, non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale – in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 – ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo relative al 2018.

Sicché, per effetto della normativa censurata, la Regione Siciliana beneficerebbe per il 2021 di un indebito ampliamento della capacità di spesa pari alle quote di disavanzo relative al 2018 non recuperate, il cui ripiano è stato sospeso e rinviato in quote decennali a partire dal 2022.

Orbene, la possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle quote di disavanzo pregresso, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane – ha rilevato la Corte – "non fa che aggravare la situazione finanziaria della Regione, dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l'espansione, riducendo, fino ad azzerare per il 2021, l'onere restitutorio sottoscritto in precedenza dalla Regione con il piano di rientro".

Tale scelta del legislatore regionale della Sicilia, si ripercuote, secondo la Corte, inevitabilmente sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, la cui violazione determina l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Con la medesima **sentenza n. 120/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria.

Tale norma rideterminava, integralmente, il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo.

Secondo la Corte, infatti, tale normativa comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale, anziché recuperare il disavanzo precedente, può così effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio.

In presenza di difficoltà nel risanamento dell'ente strutturalmente deficitario, secondo la Corte, "«il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (in tal senso, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019), anche per evitare gravose "eredità" per i futuri amministrati (ancora sentenza n. 235 del 2021)» (sentenza n. 9 del 2024)".

La Corte ha, altresì, aggiunto che, come già rilevato con riguardo all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, anche l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021, dispiega effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale (in tal senso, *ex multis*, sentenze n. 84 del 2023, n. 231 e n. 80 del 2017).

B) Autonomia finanziaria delle Regioni: riduzione dei finanziamenti e principio di corrispondenza fra funzioni e risorse

Con la sentenza n. 133/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., sollevata per asserita violazione - per effetto della pretesa irragionevolezza dei nuovi criteri di ripartizione del fondo TPL individuati dalla disposizione statale impugnata - del principio di corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse, ricavabile dal quarto comma dell'art. 119 Cost., da cui conseguirebbe anche la lesione del buon andamento dell'amministrazione e dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese.

La Corte ha, in proposito, richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui «l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa» (sentenza n. 73 del 2023), sicché le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, «simili riduzioni non devono comunque rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)» (sentenza n. 73 del 2023). Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, «"così da far corrispondere il più possibile […] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse […] dall'altro" (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n. 188 del 2015).

In alcuni casi, l'impossibilità di svolgimento delle funzioni è stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che assegnavano compiti e funzioni agli enti territoriali, senza alcun trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023), o determinavano drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti (ad esempio pari al cinquanta per cento rispetto all'anno precedente) «ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione» (sentenza n. 188 del 2015).

Più di frequente, la Corte (sentenza n. 155 del 2020), pur in presenza di significative riduzioni di finanziamenti, ha riconosciuto la necessità che le regioni dimostrino l'inadeguatezza delle risorse a loro disposizione «con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate del caso di specie» (sentenza n. 155 del 2020) o che tale inadeguatezza sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali o ancora accertata in giudizio (sentenza n. 10 del 2016).

In altri termini, si è affermato il principio secondo cui grava sulla regione - che contesti le modalità con cui il legislatore statale ha stabilito una determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni - l'onere di fornire una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non si desuma in maniera "autoevidente" dalla stessa formulazione della disposizione statale oggetto di censure.

Ebbene, secondo la Corte, le Regioni ricorrenti in via principale, non hanno indicato sufficienti indizi rivelatori della violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse.

C) Autonomia finanziaria delle Regioni: irragionevolezza della disposizione statale che dispone l'assegnazione delle somme del fondo iscritto nel bilancio dello Stato a favore delle aziende fornitrici di dispositivi medici per alleviare gli oneri derivanti dal meccanismo del *payback*

Con la **sentenza n. 139/2024**, la Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 119 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.

La disposizione oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale si inquadra nel contesto di diverse disposizioni introdotte dal medesimo d.l. n. 34 del 2023 anch'esse impugnate nella parte in cui istituiscono un fondo di euro 1.085.000.000 al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto dei dispositivi medici (art. 8, comma 1), stabiliscono i criteri di ripartizione (art. 8, comma 2), istituiscono un meccanismo agevolato per le imprese identificate quali fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa le quali, in merito ai provvedimenti regionali o provinciali relativi a tale identificazione, non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate (art. 8, comma 3), e favoriscono in tal caso l'accesso di tali aziende al credito (art. 8, comma 6).

La Corte, in premessa, ha ricostruito la *ratio* della norma (art. 8, comma 3).

Al fine di ridurre il contenzioso, il legislatore statale ha scelto di alleviare gli oneri delle imprese che imboccano la strada della definizione bonaria e, quindi, si è fatto carico della quota che i fornitori di dispositivi medici non dovranno più versare, in virtù di una disciplina di agevolazione.

Le risorse stanziate nel fondo corrispondono alla quota che cessa di gravare sulle imprese, quando scelgano una definizione conciliativa delle controversie o rinuncino ad avviarle. La dotazione del fondo è determinata sul presupposto che tutte le imprese desistano dal contenzioso. Ne deriva che le somme stanziate a favore di regioni e province autonome coprono importi che le imprese non dovranno più versare.

Nella prospettazione della Regione ricorrente, "regioni e province autonome «potranno ottenere risorse anche superiori al ripiano di tale tetto di spesa, in quanto avranno diritto all'intera frazione di ripiano da parte delle aziende, ove queste non aderiscano alla definizione agevolata introdotta dalla norma»".

Poiché è imprevedibile il numero delle aziende fornitrici di dispositivi medici che sceglierebbero di addivenire a una definizione agevolata, le regioni potrebbero giovarsi «in maniera del tutto aleatoria» delle somme stanziate e potrebbero, così, anche lucrare un *quid pluris*.

Nessuna stima, difatti, è stata elaborata in ordine alla «platea di imprese che, rinunciando al contenzioso, sarebbero tenute a una corresponsione ridotta della quota di ripiano posta a loro carico»; donde il rischio di un «cumulo di risorse», suscettibile di rendere il contributo statale «slegato da ogni legittimo presupposto giuridico e/o causale».

Secondo la Corte, nel congegno che la disciplina impugnata modella, si può scorgere un'intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese.

Delle risorse assegnate dallo Stato, le regioni e le province autonome possono, infatti, giovarsi anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti alle stesse regioni e province autonome. Dalla circostanza, accidentale e imprevedibile, della rinuncia al contenzioso consegue il concreto ammontare delle entrate.

La combinazione tra uno sgravio per le imprese modulato in termini restrittivi e uno stanziamento di risorse concepito in modo indifferenziato conduce a riconoscere, alle regioni e alle province autonome che abbiano superato il tetto di spesa, risorse superiori all'importo necessario a ripianarlo.

Tale incongruenza si riverbera anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, presidiato dall'art. 119 Cost. La lesione dei criteri che presiedono a tale assetto radica l'interesse della regione a ricorrere contro le disposizioni statali, idonee a vanificare le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l'autonomia garantita dalla Costituzione.

Occorre, dunque, ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse, già stanziate dal legislatore statale al fine precipuo di alleviare gli oneri delle imprese, e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l'obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici.

Il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti si rinviene nel riconoscimento a tutte le imprese della riduzione dell'importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso.

In tal modo, si pone rimedio alla irragionevolezza della disposizione impugnata e al rischio dell'assegnazione di somme ingiustificate alle regioni che hanno travalicato i tetti di spesa imposti dal legislatore statale.

Le somme del fondo sono così interamente destinate alle aziende fornitrici di dispositivi medici, per alleviare gli oneri derivanti dal meccanismo del *payback*.

In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito.

In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è dunque riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito.

D) Coordinamento della finanza pubblica e principio della leale collaborazione - Il caso della Regione Piemonte: proroga unilaterale del termine ultimo per la restituzione della parte rimanente della liquidità indebitamente sottratta al SSR

Con la **sentenza n. 87/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6, nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 14 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 2016, n. 24, ha stabilito che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», invece che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo modalità rimesse a successiva legge regionale.

Con l'impugnato art. 8 della legge regionale n. 6 del 2023, la Regione Piemonte, nel prorogare all'anno 2032 il termine ultimo per la restituzione della parte rimanente della liquidità indebitamente sottratta al SSR, è venuta meno, unilateralmente, all'impegno di completare tale restituzione entro il decennio, in tal modo non solo autorizzando il perdurante impiego di somme, originariamente destinate al SSR, ad altre finalità, ma soprattutto violando il principio di definizione concordata degli

obiettivi e delle misure di mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale; principio di definizione concordata desumibile dal richiamato art. 1, comma 173, lettera *f*), della legge n. 311 del 2004, letto alla luce dell'art. 6 della citata intesa del 23 marzo 2005, che si configura, in armonia con il modulo concertativo-pattizio di disciplina del finanziamento del servizio sanitario da tempo accolto, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Nel rispetto di tale principio – che, nel caso di specie, nonostante la riacquistata libertà di manovra in ambito sanitario, reclama un incisivo ossequio, in presenza di un accordo già raggiunto proprio in ordine alle modalità temporali di restituzione delle somme indebitamente sottratte al SSR –, la Regione Piemonte, in vista dell'esercizio della propria competenza legislativa concorrente inerente alla gestione del Servizio sanitario regionale, ben avrebbe potuto – e dovuto, nello spirito di leale collaborazione «"che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività" (sentenza n. 62 del 2020)» (sentenza n. 190 del 2022) – promuovere un'interlocuzione con le amministrazioni statali competenti al fine di rappresentare loro le ragioni dell'asserita sopravvenuta insostenibilità del completamento del programma di restituzione decennale delle liquidità, concordato nel 2017, anche alla luce del dichiarato radicale mutamento delle condizioni di fatto in ragione, fra l'altro, della pandemia da Covid-19 e della crisi economica conseguente, per eventualmente giungere alla definizione, necessariamente concordata, di un diverso termine finale entro il quale modulare il trasferimento di cassa, in relazione ai singoli esercizi finanziari.

Ciò sempre alla luce del comune e superiore scopo di assicurare una gestione del servizio sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini in coerenza con le regole di bilancio e in linea con il rispetto degli obblighi eurounitari e con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

E) Coordinamento della finanza pubblica: i tetti di spesa stabiliti dalla legislazione statale in materia sanitaria non si applicano alla Regione Sardegna

Con la **sentenza n. 141/2024**, in tema di tetti di spesa in materia sanitaria, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate: a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135; b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.

La Corte ha, in proposito, affermato che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; tuttavia, ha precisato che la Regione autonoma Sardegna rientra nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, «[d]all'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

Talché, il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio della Regione autonoma Sardegna comporta che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Regione autonoma.

È stato difatti affermato che in siffatta ipotesi «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza n. 341 del 2009; successivamente ribadita dalle sentenze n. 174 del 2020, n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012 e n. 133 del 2010)» (sentenza n. 11 del 2021).

Dunque, i vincoli recati dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, in tema di tetti di spesa, non si riferiscono alla Regione autonoma Sardegna che provvede autonomamente e integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario.

F) Coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale

Con la **sentenza n. 145/2024**, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, promosse in riferimento con specifico riferimento agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera *c*), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché alle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente garantite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e, in particolare, la sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infatti, ha ritenuto la Corte, proprio la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica della medesima Regione nonché l'esigenza di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci impone agli enti territoriali di sostenere la finanza pubblica in misura proporzionale rispetto alle proprie possibilità, senza che nessuno possa sottrarsi a questi doveri, perché ciò

significherebbe altrimenti aggravare il peso del contributo per gli altri enti territoriali.

Sicché, l'inderogabilità del dovere di tutti gli enti territoriali di concorrere alla finanza pubblica, quando ciò sia necessario, in proporzione alle proprie possibilità e secondo criteri condivisi con lo Stato.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

Tavola 1

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	59	19 aprile 2024	Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»	104	6 maggio 2024		1	Gov.	C.1419 S.1010
2	65	14 maggio 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023	122	27 maggio 2024		2	Gov.	S.967 C.1745
3	66	14 maggio 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023	122	27 maggio 2024			Gov.	S.968 C.1746
4	67	23 maggio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria	123	28 maggio 2024	39/2024	3	Gov.	S.1092 C.1877
5	68	14 maggio 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.	124	29 maggio 2024			Gov.	C.1450 S.1059
6	70	17 maggio 2024	Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo	125	30 maggio 2024			Parl.	C.536 S.866 C.536-891-910-B
7	79	31 maggio 2024	Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz	140	17 giugno 2024		4	Parl.	S.238 C.1764
8	80	31 maggio 2024	Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona	140	17 giugno 2024		5	Parl.	S.805 C.1763

segue

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
9	86	26 giugno 2024	Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	150	28 giugno 2024			Gov.	S.615 C.1665
10	90	28 giugno 2024	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici	153	2 luglio 2024			Gov.	C.1717 S.1143
11	95	4 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione	157	6 luglio 2024	60/2024	6	Gov.	S.1133 C.1933
12	96	4 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate	158	8 luglio 2024	61/2024	7	Gov.	C.1854 S.1173
13	101	12 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale	163	13 luglio 2024	63/2024	8	Gov.	S.1138 C.1946
14	102	4 luglio 2024	Delega al Governo in materia di florovivaismo	164	15 luglio 2024		9	Gov.	C.1560 S.1048
15	104	4 luglio 2024	Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore	168	19 luglio 2024			Gov.	C.1532 C.1532-*ter* S.1097
16	105	24 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	175	27 luglio 2024	69/2024		Gov.	C.1896 S.1197
17	106	29 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca	177	30 luglio 2024	71/2024	10	Gov.	C.1902 S.1193
18	107	29 luglio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.	178	31 luglio 2024	73/2024	11	Gov.	S.1161 C.1975

segue

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
19	111	8 agosto 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali	186	9 agosto 2024	76/2024	12	Gov.	S.1162 C.1997
20	112	8 agosto 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia	186	9 agosto 2024	92/2024		Gov.	S.1183 C.2002
21	114	9 agosto 2024	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare	187	10 agosto 2024		13	Gov.	S.808 C.1718
28	122	8 agosto 2024	Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici	197	23 agosto 2024			Gov.	C.1929 S.1199
			Decreti Legislativi						
1	62	3 maggio 2024	Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato	111	14 giugno 2024		17	Gov.	122
2	87	14 maggio 2024	Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111	150	28 giugno 2024		18	Gov.	144
3	100	9 luglio 2024	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio	160	10 luglio 2024			Gov.	155
4	103	12 luglio 2024	Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118	167	18 luglio 2024			Gov.	150

segue

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
5	108	5 agosto 2024	Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale	182	5 agosto 2024		19	Gov.	170
6	110	29 luglio 2024	Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione	184	7 agosto 2024		20	Gov.	152
7	116	30 luglio 2024	Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE	189	13 agosto 2024			Gov.	159

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024

	2024	2025	2026	2027	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
59	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
65	0	2.850	0	0	0	
67	332.725.000	1.124.200.000	1.062.300.000	1.896.250.000	0	
79	500.000	500.000	500.000	500.000	0	
80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
95	326.586.905	373.909.939	71.363.821	19.158.821	0	
96	23.367.474	0	0	0	0	
101	341.652.379	113.046.276	25.395.632	3.095.261	0	
102	56.240	168.720	168.720	168.720	0	
106	37.928.415	225.058.710	170.614.370	120.354.370	0	
107	89.769.777	162.959.595	168.559.595	168.159.595	0	
111	92.908.248	76.921.600	75.762.586	81.362.586	0	
114	1.291.000	9.981.853	20.299.158	24.893.578	0	
115	2.526.174.982	5.552.462	1.752.462	1.752.462	0	
120	754.688.318	62.861.635	67.861.635	45.500.000	0	
121	10.735.972	5.679.607	5.679.607	679.607	0	
Totale	**4.539.386.710**	**2.161.845.247**	**1.671.259.586**	**2.362.877.000**	**0**	
Decreti legislativi						
d.lgs. 62	29.630.031	134.854.776	273.370.116	273.370.116	0	
d.lgs. 87	4.000.000	32.900.000	57.900.000	82.800.000	0	
d.lgs. 108	2.591.227	105.682.455	5.182.455	5.182.455	0	
d.lgs. 110	0	37.630.000	71.830.000	131.530.000	0	
Totale	**36.221.258**	**311.067.231**	**408.282.571**	**492.882.571**	**0**	
Totale Complessivo	**4.575.607.968**	**2.472.912.478**	**2.079.542.157**	**2.855.759.571**	**0**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina …

Tavola 3

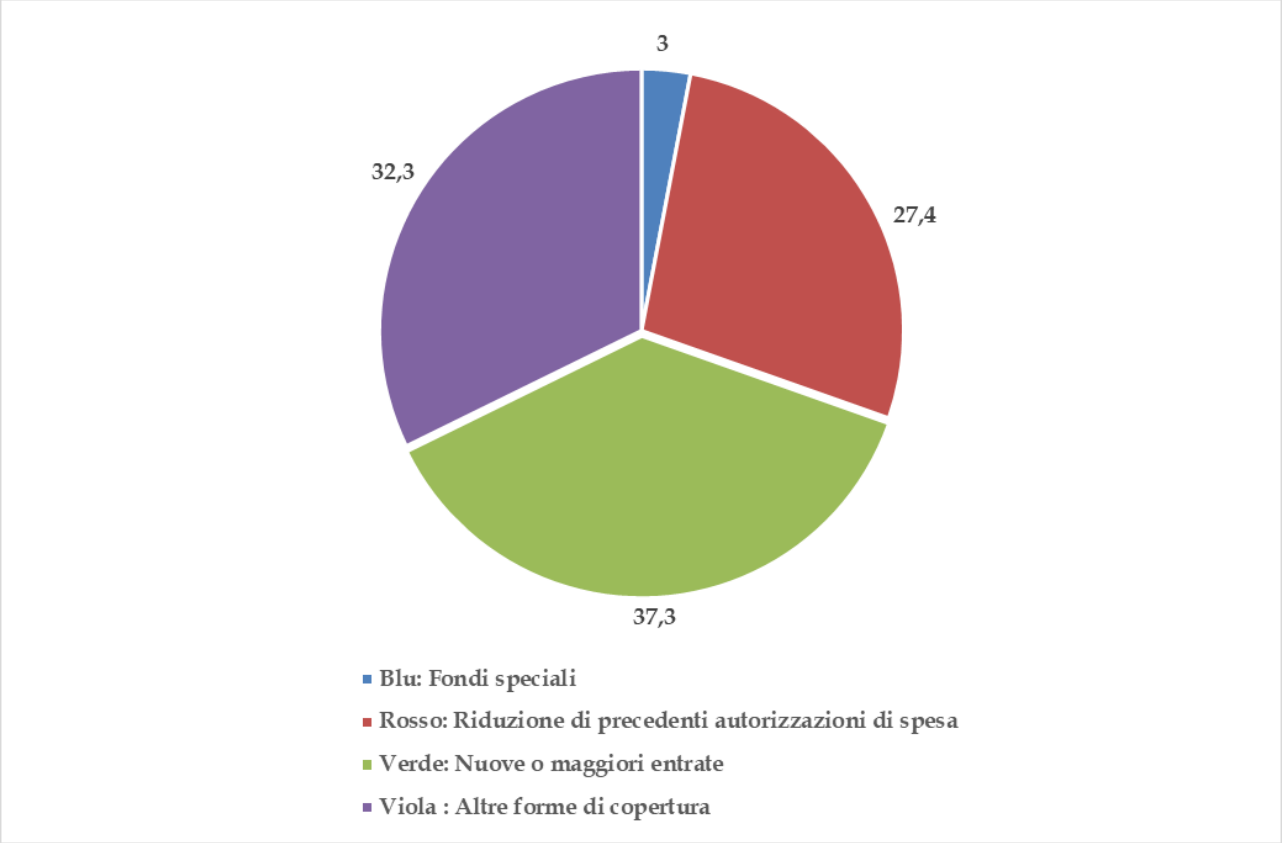
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024

	2024	2025	2026	2027	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
parte corrente	*26.519.660*	*56.950.286*	*36.218.062*	*25.917.691*	*145.605.699*	*1,35*
c/ capitale	*64.165.000*	*59.015.000*	*47.015.000*	*1.000.000*	*171.195.000*	*1,59*
Totale fondi speciali	***90.684.660***	***115.965.286***	***83.233.062***	***26.917.691***	***316.800.699***	2,94
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***1.041.931.691***	***962.200.622***	***517.547.185***	***431.876.605***	***2.953.556.103***	27,43
Nuove o maggiori entrate	***0***	***1.068.600.000***	***1.058.600.000***	***1.893.000.000***	***4.020.200.000***	37,34
Altre forme di copertura	***3.436.784.062***	***15.079.339***	***12.079.339***	***11.732.704***	***3.475.675.444***	32,28
Totale	**4.569.400.413**	**2.161.845.247**	**1.671.459.586**	**2.363.527.000**	**10.766.232.246**	**100**
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
parte corrente					*0*	*0,00*
c/ capitale					*0*	*0,00*
Totale fondi speciali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***36.221.258***	***317.537.231***	***419.462.571***	***511.932.571***	***1.285.153.631***	99,77
Nuove o maggiori entrate	***0***	***190.000***	***810.000***	***2.010.000***	***3.010.000***	0,23
Altre forme di copertura					***0***	0,00
Totale	**36.221.258**	**317.727.231**	**420.272.571**	**513.942.571**	**1.288.163.631**	**100**
Totale complessivo	**4.605.621.671**	**2.479.572.478**	**2.091.732.157**	**2.877.469.571**	**12.054.395.877**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina …

Tavola 3-*bis*

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024 PER IL QUADRIENNIO 2024-2027



SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

a-*bis*) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

SCHEDA N. 1

Legge 19 aprile 2024, n. 59 - Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2,3 e 4	1	Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»		2.000	2.000	2.000	2.000			12	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		2.000	2.000	2.000	2.000		
Totale nettizzato				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			**Totale nettizzato**				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
TOTALE				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			**TOTALE**				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		

SCHEDA N. 2

Legge 14 maggio 2024, n. 65 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
3	1	Istituzione della Commissione Mista per l'attuazione dell'acordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023			2.850					3	2	a1 Riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.850				
Totale nettizzato				**0**	**2.850**	**0**	**0**			**Totale nettizzato**				**0**	**2.850**	**0**	**0**		
TOTALE				**0**	**2.850**	**0**	**0**			**TOTALE**				**0**	**2.850**	**0**	**0**		

SCHEDA N. 3

Legge 23 maggio 2024, n. 67 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
8	3	Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		51.000.000	51.000.000					8	3	b	Riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		51.000.000	51.000.000				
9	1	Realizzazione degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, c. 2, lett. c), del d.lg.s. n. 1/2018 nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana		66.000.000						9	1	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56		66.000.000					
9	3	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana		2.925.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000			9	3	b	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.		2.925.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		
9	7-*bis*	Misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7		800.000	700.000					9	7-*bis*	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy		800.000	700.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
1-*bis*	1	Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del MEF, al fine di gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici			35.000.000					9-*bis*	10, lett. a)	c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo			1.068.600.000	1.058.600.000	1.893.000.000		
4-*bis*	4	Estensione da 4 a 10 anni del periodo d'imposta utile per la fruizione della detrazione delle spese in edilizia previste dall'art.119 del decreto-legge 34/2020, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 - Superbonus - IRPEF/IRES		212.000.000	491.000.000	319.000.000	39.550.000			9-*bis*	10, lett. b)	d	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario		40.000.000					
1-*ter*	1	Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del MASE, al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lett. d-bis), comma 9, art. 119, del d.l. n. 34/2020 (terzo settore, onlus, organizza zioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)			100.000.000					9-*bis*	10, lett. f)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388		12.000.000					
9-*bis*	1	Incremento delle risorse destinate a RFI per investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, comma 86 della L. 266/2005				140.800.000	1.604.000.000			9-*bis*	10, lett. g)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307		89.000.000					
9-*bis*	1	Potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa				100.000.000	100.400.000			9-*bis*	10, lett. h)	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024		20.018.331					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
9-bis	2	Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 1/2018			100.000.000	100.000.000				9-*bis*	10, lett. i)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111		20.000.000					
9-*bis*	3	Rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19, comma 1, legge n. 230/1998			100.000.000	100.000.000				9-*bis*	10, lett. l)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176		20.000.000					
9-*bis*	4	Incremento del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 209/2023			100.000.000															
9-*bis*	5	Incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 282/2004			142.600.000	198.600.000	48.400.000			9-*bis*	10, lett. m)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.		10.981.669					
9-*bis*	6	Incremento risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili				100.000.000	100.000.000													
Totale nettizzato				**332.725.000**	**1.124.200.000**	**1.062.300.000**	**1.896.250.000**			**Totale nettizzato**					**332.725.000**	**1.124.200.000**	**1.062.500.000**	**1.896.900.000**		
TOTALE				**332.725.000**	**1.124.200.000**	**1.062.300.000**	**1.896.250.000**			**TOTALE**					**332.725.000**	**1.124.200.000**	**1.062.500.000**	**1.896.900.000**		

SCHEDA N. 4

Legge 31 maggio 2024, n. 79 - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.
1	1	Contributo a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia *Blues Festival*		250.000	250.000	250.000	250.000			1	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163		250.000	250.000	250.000	250.000		
2	1	Contributo a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*		250.000	250.000	250.000	250.000			2	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163		250.000	250.000	250.000	250.000		
Totale nettizzato				**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**			**Totale nettizzato**					**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		
TOTALE				**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**			**TOTALE**					**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		

SCHEDA N. 5

Legge 31 maggio 2024, n. 80 - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
		Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
		Contributo a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1	1	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Totale nettizzato				**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**Totale nettizzato**					**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		
TOTALE				**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			**TOTALE**					**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		

SCHEDA N. 6

Legge 4 luglio 2024, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
6	6-bis	*((Contributi straordinari prevsti dall'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni))*		*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*			6	6-bis	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504))*		*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*		
6	6-*ter*	Assunzione di 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità del MIT e da destinare al potenziamento delle competenze in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa - personale		615.417	7.385.003	7.385.003	7.385.003			6	6-*sexies*	a1	"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.		1.042.142	7.501.242	7.501.242	7.501.242		
6	6-*quinquies*	Assunzione di 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità del MIT e da destinare al potenziamento delle competenze in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa - procedure concorsuali. Spese di funzionamento e buoni pasto		426.725	116.239	116.239	116.239													
6	6-*septies*	Istituzione presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di un Nucleo per l'analisi, la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale - personale e buoni pasto		328.790	657.579	657.579	657.579			6	6-*septies*	a1	"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		328.790	657.579	657.579	657.579		
6-*bis*	1	Procedure concorsuali per l'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali		1.330.000						6-*bis*	2	b	Riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205		1.330.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	
10	5-*bis*	Rimodulazione risorse assegnate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico		35.000.000						10	5-*bis*	b	Riduzione del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020		35.000.000						
13	2	Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, da comma 61 a comma 65-bis, della legge n. 205/2017		80.000.000						13	5	b	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020		100.000.000	50.000.000	50.000.000				
13	4	Incremento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui all'art.1, comma 196, della legge n. 178/2020		20.000.000	50.000.000	50.000.000															
14	*1*	*((Realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133))*		*28.000.000*	*90.000.000*	*100.000.000*	*200.000.000*			*14*	*2*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178))*		*28.000.000*	*90.000.000*	*100.000.000*	*200.000.000*			
14	4-*bis*	Spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171		272.973	545.946					14	4-*bis*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		272.973	545.946					
15	3-*bis*	Trasferimento all'INPS a compensazione dei minori introiti derivanti dall'abolizione addizionale comunale ai diritti d'imbarco, ai sensi dell'art. 2, c. 5-bis, del DL 134/2008		4.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			15	3-*bis*	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Calabria		4.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
15	4-*ter*	Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MUR, finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all'art. 1, comma 551, della legge n. 213/2023, in favore degli enti locali e di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio		500.000	1.000.000	1.000.000				15	4-*ter*	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		1.900.000	2.205.172	2.205.000			
15	4-*ter*	Istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all'art. 1, comme 551, della legge n. 213/2023, in favore degli enti locali e di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio		1.400.000	1.205.172	1.205.000														
17	*1*	*((Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia))*		*70.000.000*	*630.000.000*					*20*	*1, lett.a)*	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma))*		*70.000.000*	*630.000.000*				
18	*1*	*((Istituzione nell'ambito del PNRR di una specifica misura denominata "Resto al SUD 2.0"))*		*10.000.000*	*90.000.000*					*20*	*1, lett.b)*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma))*		*10.000.000*	*90.000.000*				
21	*3 e 4*	*((Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica))*		*6.800.000*	*53.600.000*	*79.800.000*	*72.900.000*			*21*	*7*	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili))*		*6.800.000*	*53.600.000*	*79.800.000*	*72.900.000*		
22	*1*	*((Bonus giovani))*		*34.400.000*	*458.300.000*	*682.500.000*	*254.100.000*			*22*	*7*	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili))*		*34.400.000*	*458.300.000*	*682.500.000*	*254.100.000*		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
23	1	*((Bonus donne))*		*7.100.000*	*107.300.000*	*208.200.000*	*115.700.000*			23	4	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili))*		*7.100.000*	*107.300.000*	*208.200.000*	*115.700.000*		
24	1	*((Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica))*		*11.200.000*	*170.900.000*	*294.100.000*	*155.200.000*			24	7	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili))*		*11.200.000*	*170.900.000*	*294.100.000*	*155.200.000*		
24-*bis*	1	Estensione di ulteriori 9 mensilità dell'indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 243/2016 - prestazione contribuzione figurativa		6.600.000						24-*bis*	1	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.		6.600.000					
28-*ter*	1	Incremento della prestazione integrativa Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 104/2023	*	18.400.000						28-*ter*	1	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185/2008		26.300.000					
29	2	*((Attuazione di un piano per potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate))*		*150.000.000*						29	3	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.))*		*150.000.000*					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur/s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur/s uc.
29	*3*	*((Rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età da zero))*		*100.000.000*						*29*	*3*	*d*	*((Si provvede a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR))*		*100.000.000*					
29	4	Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75/2023		18.513.000						29 29	4 4	b b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		14.000.000 4.513.000					
29	4	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/200			14.000.000					29	4	a1	Riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			14.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
33-*bis*	1	Risorse a copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			33-bis	1	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
33-*ter*	1	Ulteriori disposizioni in materia di investimenti		1.000.000						33-ter	1	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.		1.000.000					
34	*1*	*((Programma nazionale cultura))*		*488.000.000*						*34*	*2*	*d* *((Si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma))*		*488.000.000*					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
35-*bis*	2	Istituzione di un fondo per il potenziamento delle capacità di *cybersicurezza* e delle tecnologie satellitari		30.000.000						35-*bis*	2	b	Riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lett. a), della legge n. 197/2022		20.000.000					
										35-*bis*	2	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.		10.000.000					
35-*bis*	3	Realizzazione di un piano di interventi con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai "XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ai sensi dell'art. 1, c. 549, della L. 190/2014		27.000.000	38.000.000					35-*bis*	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232		1.000.000					
										35-*bis*	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205		26.000.000					
										35-*bis*	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232			12.000.000				
										35-*bis*	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145			26.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
37	1	Reintegrazione del finanziamento relativo ai contratti di sviluppo per progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, comma 253 della legge n. 213/2023		80.000.000	250.000.000					37	1 b	Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, di cui all'art. 22, c. 1, del DL 17/2022		60.000.000					
										37	1 b	Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico, di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022		20.000.000					
										37	1 b	Riduzione del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022			250.000.000				
Totale nettizzato				**326.586.905**	**373.909.939**	**71.363.821**	**19.158.821**			**Totale nettizzato**				**334.486.905**	**373.909.939**	**71.363.821**	**19.158.821**		
TOTALE				**1.237.086.905**	**1.979.009.939**	**1.440.963.821**	**822.058.821**			**TOTALE**				**1.244.986.905**	**1.979.009.939**	**1.440.963.821**	**822.058.821**		

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 7

Legge 4 luglio 2024, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze Armate)		6.717.474						1	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024		6.717.474					
3	1	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa		10.000.000						3	1	b Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66		10.000.000					
4	1	Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti		6.650.000						4	2	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.		6.650.000					
Totale nettizzato				**23.367.474**	**0**	**0**	**0**			**Totale nettizzato**				**23.367.474**	**0**	**0**	**0**		
TOTALE				**23.367.474**	**0**	**0**	**0**			**TOTALE**				**23.367.474**	**0**	**0**	**0**		

SCHEDA N. 8

Legge 12 luglio 2024, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1	4	Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, c. 424, della l. 197/2022, in coerenza con l'ampliamento delle finalità del Fondo anche ad interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erog		1.000.000	10.000.000	10.000.000				1	4	a1 Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.		1.000.000	10.000.000	10.000.000			
1	4-*bis*	Contributi in conto interessi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi 2023 relativi a prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario, agrumicolo e di quello lattierocaseario del comparto del latte ovino e caprino, concessi tramite ISMEA		15.000.000						1	4-*quater*	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario		5.000.000					
										1	4-*quater*	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario		5.000.000					
										1	4-*quater*	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario.		5.000.000					
1	5-*bis*	Contributo a favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione			4.000.000					1	5-*ter*	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste			4.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
1	6	Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti		90.000.000						1	8	b	Riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162		90.000.000					
1	7	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura		40.000.000						1	9	b	Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno di cui all'art. 16, comma 6 del decreto-legge 124/2023		40.000.000					
1-*ter*	1	Finanziamento di interventi per fronteggiare i danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 61/2023		8.000.000						1-*ter*	1	b	Riduzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'art. 20-*quinquies* , c. 1, del DL 61/2023		8.000.000					
2	1	Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del decreto-legge n. 61/2023		67.450.000	67.450.000					2	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85		67.450.000					
										2	2	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			67.450.000				
2-*bis*	1	Concessione di ricorso alla CISOA prevista nei casi di intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto - prestazione		2.000.000						2-*bis*	3	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2		2.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
2-*bis*	2	Esenzione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, per gli eventi oggettivamente non evitabili, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria - prestazione e contribuzione figurativa		11.000.000						2-*bis*	4 b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2		11.000.000					
3	1	Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. 102/2004.		44.000.000						3	4, lett.a) a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;		2.000.000					
										3	4, lett.b) d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario		32.000.000					
										3	4, lett.c) b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		10.000.000					
3	5	Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'art. 1, comma 433, della L. 197/2022		2.000.000						3	5 b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		1.000.000					
										3	5 d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205		1.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
3	5-*ter*	Rideterminaizone del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, di cui all'art.1, comma 855 della legge n. 234/2021		3.000.000	3.000.000	3.000.000				3	5-*quater*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		3.000.000	3.000.000	3.000.000			
3	6	Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di cui all'art. 1, c. 515, della L. 234/202		2.500.000	2.500.000					3	6	b	Riduzione delle risorse destinate a contributi in conto interessi attivati durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 225, c. 4, del D.L. 34/2020		2.500.000	2.500.000				
3	7	Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 160/2019		600.000						3	8	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		600.000					
3	8-*bis*	Misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture		30.000.000						3	8-*bis*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 6 del d. lgs. 228/2001 (sostegno agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo)		30.000.000					
3	8-*quater*	Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, per sostegno alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitos		15.000.000						3	8-*quater*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.		15.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
4	2	Potenziamento dei sistemi informatici dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare		1.500.000	3.000.000	3.000.000				4	2	a Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		1.500.000	3.000.000	3.000.000			
4	3	Spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA		100.000	100.000	100.000	100.000			4	3	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		100.000	100.000	100.000	100.000		
6	2	Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'art. 26, del D.L. 4/2022 per il contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana		5.000.000	15.000.000					6	2	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		5.000.000	15.000.000				
7	1	Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu		77.409	132.700	132.700				7	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		77.409	132.700	132.700			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
7	4	Costituzione della struttura di supporto al Commissario starordinario, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto		65.841	112.871	112.871				7	4	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		65.841	112.871	112.871			
7	7	Attuazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu		1.000.000	3.000.000	6.000.000				7	9, lett.a)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		500.000	1.500.000	3.000.000			
										7	9, lett.b)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		500.000	1.500.000	3.000.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
8	6	Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale)		76.720	125.160	54.800				8	6 a1	Riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026,		76.720					
										8	6 a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute			125.160	54.800			
11	*1, lett.a)*	*((Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica))*		*18.105.000*	*14.640.000*	*23.095.000*	*22.877.000*			*11*	*1, lett.a)* *d*	*((Si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205))*		*18.105.000*	*14.640.000*	*23.095.000*	*22.877.000*		
11	1, lett.b)	Compenso Commissario straordinario e oneri della struttura commissariali			1.630.284					11	1, lett.b) b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.			1.630.284				
12	3, 4 e 5	Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale)		1.747.236	2.995.261	2.995.261	2.995.261			12	7, lett.a) d	Si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri		1.010.744	1.732.704	1.732.704	1.732.704		
										12	7, lett.a) b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		736.492	1.262.557	1.262.557	1.262.557		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																								
ONERI									COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.				
14	2	Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		535.173						14	2	b	Riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di cui all'art. 2, comma 7, l. a), del decreto-legge n. 143/2008		300.000									
										14	2	b	Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39/2009		235.173									
Totale nettizzato				**341.652.379**	**113.046.276**	**25.395.632**	**3.095.261**						**Totale nettizzato**		**341.652.379**	**113.046.276**	**25.395.632**	**3.095.261**						
TOTALE				**359.757.379**	**127.686.276**	**48.490.632**	**25.972.261**						**TOTALE**		**359.757.379**	**127.686.276**	**48.490.632**	**25.972.261**						

SCHEDA N. 9

Legge 4 luglio 2024, n. 102 - Delega al Governo in materia di florovivaismo

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega		56.240	168.720	168.720	168.720			2	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.		56.240	168.720	168.720	168.720		
Totale nettizzato				**56.240**	**168.720**	**168.720**	**168.720**			**Totale nettizzato**				**56.240**	**168.720**	**168.720**	**168.720**		
TOTALE				**56.240**	**168.720**	**168.720**	**168.720**			**TOTALE**				**56.240**	**168.720**	**168.720**	**168.720**		

SCHEDA N. 10

Legge 29 luglio 2024, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche		1.700.000						2	10	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106		1.700.000					
2	11, lett.b)	Minori entrate derivanti dall'autonoma gestione delle spese per il funzionamento della Commissione				590.000	330.000			2	13	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.				590.000	330.000		
4	3	Atribuzione di risorse a NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia) per attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping, anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"		4.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000			4	4, lett.a)	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106		4.000.000					
										4	4, lett.b)	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30			7.700.000				
										4	4, lett. c)	b	Riduzione delle risorse destinate alla "Sport e salute, Spa", ai sensi dell'art. 1, comma 630 della legge n. 145/2018				7.700.000	7.700.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
9	2	Risorse da destinare a Formez PA - Società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il servizio di formazione a distanza o altri servizi, anche organizzativi, collegati all'erogazione della formazione		3.000.000																
9	4	Emolumenti e rimborsi per le spese di missione in favore degli esperti, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6, del d.lgs. 165/2001		720.000						9	7	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62		5.540.000					
9	5	Spese di funzionamento collegate alle attività formative		820.000																
9	6	Rimborso delle spese di viaggio in favore dei partecipanti alle attività formative		1.000.000																
9-*bis*	1	Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità		14.460.000	213.462.224	158.427.884	108.427.884			9-*bis*	3, lett.a)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;		14.460.000					
										9-*bis*	3, lett.b)	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234			213.462.224	158.427.884	108.427.884		
14-*bis*	6	Incremento dello stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito		279.000						14-bis	6	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296		279.000					
14-*ter*	2	Incremento risorse per la fornitura gratuita di libri di testo, di cui all'art. 23, comma 5 del decreto-legge n. 95/2012			3.000.000	3.000.000	3.000.000			14-*ter*	2	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».			3.000.000	3.000.000	3.000.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
14-*quater*	1	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise		149.415	896.486	896.486	896.486			14-*quater*	1	a1	Rduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.		149.415	896.486	896.486	896.486		
15	*1*	*((Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato))*		*8.103.894*	*8.103.894*	*8.103.894*	*8.103.894*			*15*	*1-ter*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205))*		*175.875*	*175.875*	*175.875*	*175.875*		
										15	*1-ter*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145))*		*1.384.100*	*1.384.100*	*1.384.100*	*1.384.100*		
										15	*1-ter*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8))*		*1.963.700*	*1.963.700*	*1.963.700*	*1.963.700*		
										15	*1-ter*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178))*		*1.458.695*	*1.458.695*	*1.458.695*	*1.458.695*		
										15	*1-ter*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77))*		*3.121.524*	*3.121.524*	*3.121.524*	*3.121.524*		
15-*bis*	1	Istituzione di un fondo per la corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi		1.500.000						15-*bis*	3	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.		1.500.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
16-*bis*	1	Incremento del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/202		10.300.000						16-*bis*	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.		10.300.000					
Totale nettizzato				**37.928.415**	**225.058.710**	**170.614.370**	**120.354.370**			**Totale nettizzato**				**37.928.415**	**225.058.710**	**170.614.370**	**120.354.370**		
TOTALE				**46.032.309**	**233.162.604**	**178.718.264**	**128.458.264**			**TOTALE**				**46.032.309**	**233.162.604**	**178.718.264**	**128.458.264**		

SCHEDA N. 11

Legge 29 luglio 2024, n. 107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.
2	3, 4	Istituzione dell'organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria		1.369.777	2.659.595	2.659.595	2.659.595			2	7	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244		1.369.777					
										2	7	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute			2.659.595	2.659.595	2.659.595		
7	1	Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.		72.800.000	131.500.000	135.900.000	135.600.000			7	6, lett.a)	b	Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute		5.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
7	2	Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213		15.600.000	28.800.000	30.000.000	29.900.000			7	6, lett.b)	d	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario		23.000.000					
										7	6, lett.c)	b	Riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;		55.146.000					
										7	6, lett.d)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244		32.000.000					
										7	6. lett. e)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213			160.300.000	165.900.000	165.500.000		
Totale nettizzato				**89.769.777**	**162.959.595**	**168.559.595**	**168.159.595**			**Totale nettizzato**					**116.515.777**	**162.959.595**	**168.559.595**	**168.159.595**		
TOTALE				**89.769.777**	**162.959.595**	**168.559.595**	**168.159.595**			**TOTALE**					**116.515.777**	**162.959.595**	**168.559.595**	**168.159.595**		

SCHEDA N. 12

Legge 8 agosto 2024, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.
7	*1-bis*	*((Incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall' esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38))*		*285.000.000*						*7*	*1-* bis	*d*	*((Si provvede a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77))*		*285.000.000*					
9-*ter*	1,4,5 e 6	Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei		1.856.294	3.712.586	3.712.586	3.712.586			9-*ter*	9	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.		1.856.294	3.712.586	3.712.586	3.712.586		
9-*ter*	10	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici		44.084.000	56.650.000	56.650.000	77.250.000			9-*ter*	11, lett.a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;		7.800.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
9-*quin-quies*	2	Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica nella regione Campania		1.250.000						9-*quin-quies*	2	b	Riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1		1.250.000					
9-sexies	*1*	*((Contributi per l'autonoma sistemazione))*		*3.453.000*	*6.906.000*					9-sexies	*1*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato))*		*3.453.000*	*6.906.000*				
9-*novies*	1	Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili		20.000.000	15.000.000	15.000.000				9-*novies*	9, lett.a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge		20.000.000					
										9-*novies*	9, lett.b)	a2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024			15.000.000	15.000.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
9-decies	1	Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri		251.675	1.159.014					9-undicies	1	a Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze		251.675	1.159.014				
9-decies	*1*	*((Realizzazione degli investimenti nella Regiione Campania))*		*97.139.250*	*291.417.750*					9-decies	2	*d ((Si provvede a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023))*		*97.139.250*	*291.417.750*				
9-terdecies	*1*	*((Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri))*			*6.142.338*	*6.142.338*	*6.142.338*			9-terdecies	*1*	*d ((Si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021))*			*6.142.338*	*6.142.338*	*6.142.338*		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
										10	7, lett.a)	b	Riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017		38.244.175					
10	1,2,3 e 4	Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi		25.266.279						10	7, lett.b)	b	Utilizzo delle risorse rinveniente dal comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge n. 76 del 2024		1.810.282					
										10	7, lett.d)	b	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189		597.856					
11-*bis*	1-5	Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali		200.000	400.000	400.000	400.000			11-*bis*	6	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10		200.000					
										11-*bis*	6	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205			400.000	400.000	400.000		
Totale nettizzato				**92.908.248**	**76.921.600**	**75.762.586**	**81.362.586**			**Totale nettizzato**					**108.294.282**	**76.921.600**	**75.762.586**	**81.362.586**		
TOTALE				**493.500.498**	**381.387.688**	**81.904.924**	**87.504.924**			**TOTALE**					**508.886.532**	**381.387.688**	**81.904.924**	**87.504.924**		

SCHEDA N. 13

Legge 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
5	1	Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria		1.291.000	9.981.853	20.299.158	24.893.578			8	1, lett.a) a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia		1.291.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
										8	1, lett.b) b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			1.981.853	12.299.158	16.893.578		
Totale nettizzato				**1.291.000**	**9.981.853**	**20.299.158**	**24.893.578**			**Totale nettizzato**				**1.291.000**	**9.981.853**	**20.299.158**	**24.893.578**		
TOTALE				**1.291.000**	**9.981.853**	**20.299.158**	**24.893.578**			**TOTALE**				**1.291.000**	**9.981.853**	**20.299.158**	**24.893.578**		

SCHEDA N. 14

Legge 8 agosto 2024, n. 115 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur. /suc.
4	7-*bis*	Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di venti unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		461.016	1.038.946	1.038.946	1.038.946			4	7-*ter*	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		461.016	1.038.946	1.038.946	1.038.946		
6	7	Assunzione di dieci funzionari presso il MIMIT per svolgere funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche		213.966	513.516	513.516	513.516			6	8	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.		213.966	513.516	513.516	513.516		
10	1	Risorse da destinare all'elaborazione del Programma Nazionale di esplorazione da parte dell'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia		500.000	3.000.000					10	9	d Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.		500.000	3.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
11	1	Istituzione e implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategico			1.000.000	200.000	200.000			11	4	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.			1.000.000	200.000	200.000		
16	1	Risorse da destinare al finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico	*	2.525.000.000						16	1	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (patrimonio destinato), iscritta in conto residui nello Stato di previsione del MEF		2.525.000.000					
Totale nettizzato				**2.526.174.982**	**5.552.462**	**1.752.462**	**1.752.462**			**Totale nettizzato**					**2.526.174.982**	**5.552.462**	**1.752.462**	**1.752.462**		
TOTALE				**2.526.174.982**	**5.552.462**	**1.752.462**	**1.752.462**			**TOTALE**					**2.526.174.982**	**5.552.462**	**1.752.462**	**1.752.462**		

SCHEDA N. 15

Legge 8 agosto 2024, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
3	7	Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali		250.000	500.000	500.000	500.000			3	8	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		250.000	500.000	500.000	500.000		
4	4	Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per far fronte ad oneri derivanti dagli incrementi contrattuali		750.000						4	4	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197		750.000					
4	4-*bis*	Contributo straordinario in favore della Fondazione Teatri di Piacenza		500.000						4	4-*bis*	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura		500.000					
5	1	Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna Valmontone		155.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			5	1	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106		153.000.000					
										5	1	b Riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350		2.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
5	2	Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera		150.000.000						5	2	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.		150.000.000					
5	3	Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla "Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, di cui al D.P.C.M. 1831/2022		20.000.000						5	3	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106		20.000.000					
5	4-*quater*	Contributo in favore del Comune di Pisa per il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno (Canale dei Navicelli)		10.000.000	10.000.000	10.000.000				5	4-*quater*	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		10.000.000	10.000.000	10.000.000			
5	4-*quin-quies*	Realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala di Milano		7.000.000						5	4-*quin-quies*	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca		7.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
5	4-*sexies*	Contributo in favore del Comune di Parma finalizzato all'adeguamento del "Nuovo Ponte Nord"		2.000.000						5	4-*sexies*	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»		2.000.000					
5	4-*septies*	Contributo in favore dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova per il completamento dell'intervento "regione Liguria – Begato", nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare		2.000.000						5	4-*septies*	b Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91		2.000.000					
7	9	Attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani		7.015.000	7.015.000	7.015.000				7	9	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		7.015.000	7.015.000	7.015.000			
7	10	Attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani		173.318	346.635	346.635				7	10	d Si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.		173.318	346.635	346.635			
9	1, lett. a)	Completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli			25.000.000	30.000.000	15.000.000			9	2, lett.a)	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V			20.000.000	20.000.000	20.000.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	
9	1, lett. b)	Interventi infrastrutturali della Regione Liguria					10.000.000			9	2, lett.b)	b	Riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017				5.000.000	10.000.000	5.000.000		
10	10	Istituzione di un Fondo di garanzia per assistere le operazione di finanziamento di Cassa depositi e prestiti Spa prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori, nell'ambito del Piano Mattei		400.000.000						10	10	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti		400.000.000						
Totale nettizzato				**754.688.318**	**62.861.635**	**67.861.635**	**45.500.000**			**Totale nettizzato**					**754.688.318**	**62.861.635**	**67.861.635**	**45.500.000**			
TOTALE				**754.688.318**	**62.861.635**	**67.861.635**	**45.500.000**			**TOTALE**					**754.688.318**	**62.861.635**	**67.861.635**	**45.500.000**			

SCHEDA N. 16

Legge 8 agosto 2024, n. 121 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Istituzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale		735.972	679.607	679.607	679.607			2	3	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito		735.972	679.607	679.607	679.607		
4	1	Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale		10.000.000	5.000.000	5.000.000				4	3	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.		10.000.000	5.000.000	5.000.000			
Totale nettizzato				**10.735.972**	**5.679.607**	**5.679.607**	**679.607**			**Totale nettizzato**				**10.735.972**	**5.679.607**	**5.679.607**	**679.607**		
TOTALE				**10.735.972**	**5.679.607**	**5.679.607**	**679.607**			**TOTALE**				**10.735.972**	**5.679.607**	**5.679.607**	**679.607**		

SCHEDA N. 17

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 - Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
9	7	Assunzione di 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni Assunzione di 1069 medico-legali di propria competenza, 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali		7.146.775	71.629.183	215.371.872	215.371.872													
9	7	Spese di funzionamento e gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma		2.483.256	1.625.593	198.244	198.244													
9	8	Spese di partecipazione all'unità di valutazione di base di un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,			6.600.000	32.800.000	32.800.000			34	1	b	Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		29.630.031	134.854.776	273.370.116	273.370.116		
31	1	Istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita			25.000.000	25.000.000	25.000.000													
32	3	Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita		20.000.000	30.000.000															
Totale nettizzato				**29.630.031**	**134.854.776**	**273.370.116**	**273.370.116**			**Totale nettizzato**					**29.630.031**	**134.854.776**	**273.370.116**	**273.370.116**		
TOTALE				**29.630.031**	**134.854.776**	**273.370.116**	**273.370.116**			**TOTALE**					**29.630.031**	**134.854.776**	**273.370.116**	**273.370.116**		

SCHEDA N. 18

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 87 -Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471								6	1	b Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		4.000.000	32.900.000	57.900.000	82.800.000		
3	1, lett. f) e g)	Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472																	
4	1	Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti		4.000.000	32.900.000	57.900.000	82.800.000												
Totale nettizzato				**4.000.000**	**32.900.000**	**57.900.000**	**82.800.000**			**Totale nettizzato**				**4.000.000**	**32.900.000**	**57.900.000**	**82.800.000**		
TOTALE				**4.000.000**	**32.900.000**	**57.900.000**	**82.800.000**			**TOTALE**				**4.000.000**	**32.900.000**	**57.900.000**	**82.800.000**		

SCHEDA N. 19

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 - Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.
3 e 5	1	Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni, nonché modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche		2.591.227	105.682.455	5.182.455	5.182.455			7	1 b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209		2.591.227	105.682.455	5.182.455	5.182.455		
Totale nettizzato				**2.591.227**	**105.682.455**	**5.182.455**	**5.182.455**			**Totale nettizzato**				**2.591.227**	**105.682.455**	**5.182.455**	**5.182.455**		
TOTALE				**2.591.227**	**105.682.455**	**5.182.455**	**5.182.455**			**TOTALE**				**2.591.227**	**105.682.455**	**5.182.455**	**5.182.455**		

SCHEDA N. 20

Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 - Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./suc.
13	1	Disposizioni in materia di dilazione			37.630.000		131.530.000			18	2, lett.a)	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023			44.100.000	83.010.000	150.580.000		
16	1	Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo				71.830.000				18	2, lett.b)	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13 del d.lgs. 110 del 2024			190.000	810.000	2.010.000		
Totale nettizzato				**0**	**37.630.000**	**71.830.000**	**131.530.000**			**Totale nettizzato**					**0**	**44.290.000**	**83.820.000**	**152.590.000**		
TOTALE				**0**	**37.630.000**	**71.830.000**	**131.530.000**			**TOTALE**					**0**	**44.290.000**	**83.820.000**	**152.590.000**		

SCHEDA N. 20-*bis*

Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 - Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Saldo netto da finanziare

ONERI

Art.	Co.		Disposizione	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
16	1		Incremento del fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209										65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
16	1		Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo	191.330.000	270.830.000	350.530.000	191.330.000	236.730.000	282.330.000	122.930.000	142.830.000	162.830.000				
TOTALE NETTIZZATO				**191.300.000**	**270.830.000**	**350.530.000**	**191.330.000**	**236.730.000**	**282.330.000**	**122.930.000**	**142.830.000**	**162.830.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**
TOTALE				**191.300.000**	**270.830.000**	**350.530.000**	**191.330.000**	**236.730.000**	**282.330.000**	**122.930.000**	**142.830.000**	**162.830.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**

COPERTURE

Art.	Co.		Disposizione	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
18	2, lett. a)	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023	216.150.000	302.680.000	386.110.000	187.610.000	234.030.000	278.430.000	81.890.000	100.590.000	118.290.000				
18	2, lett. b)	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13 del d.lgs. 110 del 2024	4.000.000	6.920.000	10.960.000	14.620.000	17.390.000	20.860.000	23.700.000	25.470.000	27.570.000	28.820.000	28.820.000	28.820.000	28.820.000
18	2, lett. c)	b	Utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 13 del d.lgs. 110 del 2024							17.340.000	16.770.000	16.970.000	39.720.000	39.720.000	39.720.000	39.720.000
TOTALE NETTIZZATO				**220.150.000**	**309.600.000**	**397.070.000**	**202.230.000**	**251.420.000**	**299.290.000**	**122.930.000**	**142.830.000**	**162.830.000**	**68.540.000**	**68.540.000**	**68.540.000**	**68.540.000**
TOTALE				**220.150.000**	**309.600.000**	**397.070.000**	**202.230.000**	**251.420.000**	**299.290.000**	**122.930.000**	**142.830.000**	**162.830.000**	**68.540.000**	**68.540.000**	**68.540.000**	**68.540.000**